



Numero di riferimento attribuito al dossier (Fascicolo): PT 2015/06.05/68

Pubblicato sul sito internet del Comune di Ravenna ed all'Albo Pretorio online dal 19.11.2015 al 18.01.2016

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE - PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA - AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PONTI SULLO SCOLO CONSORZIALE CANALA E SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA IN VIA SANT'ALBERTO A RAVENNA.

Premesse

Il presente bando di gara è stato redatto seguendo il formato e la numerazione dei paragrafi di cui allo schema di disciplinare di gara - Bando tipo n. 2 approvato dall'ANAC in data 2/9/2014 "Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari. Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore ad euro 150.000,00. Offerta al prezzo più basso". Per tale motivo la numerazione che segue presenta alcuni "omissis", laddove le condizioni/previsioni previste dal bando tipo n. 2 del 2/9/2014 non siano recepite nella lex specialis della presente procedura, in tutti i casi di clausole non pertinenti con la specificità del presente appalto, in tutti i casi di punti facoltativi non recepiti e di deroghe al bando tipo stesso. La procedura in oggetto è disciplinata dal presente bando di gara e dalle disposizioni di legge. Laddove la presente disciplina di gara si è discostata da quanto previsto dal bando tipo n. 2 del 2/9/2014 coordinato con i successivi atti dell'ANAC ed in specifico: determinazione dell'ANAC n. 1/2015, Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 marzo 2015 ed il Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 27 maggio 2015, se ne è data motivazione nella determinazione a contrattare.

Il presente bando contiene le norme relative alle condizioni e alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'**appalto avente ad oggetto** - previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, redatto secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e negli elaborati del progetto preliminare predisposto dal Comune di Ravenna - **la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei "Lavori di demolizione e ricostruzione dei ponti sullo scolo consorziale Canala e sullo scolo consorziale Cupa in via Sant'Alberto a Ravenna"**.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 446 dell' 08.09.2015 (Prot. Gen. 129212) di approvazione del progetto preliminare e della determinazione dirigenziale F7 n. 51 del 13.11.2015 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), indice una procedura aperta per l'affidamento **dell'appalto pubblico relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori in oggetto.**

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell' art. 3 comma 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

L'offerta ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori e remunera l'impresa di tutti i lavori, servizi, spese, prestazioni, oneri ed utili, necessari ad eseguire le opere rappresentate nel progetto e/o descritte nel Capitolato. E' onere dell'impresa, prima della definizione e presentazione dell'offerta, controllare accuratamente in loco, i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze

progettuali e considerare ogni onere che l'esecuzione comporti.

L'offerta economica è determinata mediante ribasso sull'importo dei lavori e dei servizi di progettazione posti a base di gara.

Il contratto sarà stipulato **interamente a corpo** ai sensi dell'art 53, comma 4 primo periodo del Codice.

Il progetto preliminare è stato validato dal Responsabile del Procedimento, ing. Valerio Binzoni, ai sensi dell'art 55 del DPR 207/2010 (*nel prosieguo, Regolamento*), in data **25.08.2015**.

Il luogo di esecuzione dei lavori è via Sant' Alberto a Ravenna.

CIG 6407848373 - CUP C67H15000290004

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Valerio Binzoni tel. +39 0544-482718, email: vbinzoni@comune.ra.it- Viale Berlinguer 58 – 48124 Ravenna. **Per richiesta di informazioni/chiarimenti di carattere tecnico, vedasi paragrafo 5.**

La documentazione di gara comprende gli elaborati del progetto preliminare posto a base di gara approvato dagli atti citati nelle premesse ed in specifico:

| Prog. | Tipo | n. | let. | Titolo |
|-------|------|----|------|--|
| 1 | R | 01 | | Relazione Illustrativa |
| 2 | R | 02 | | Relazione Tecnica |
| 3 | R | 03 | a | Relazione sulla Prova di Carico - Impalcato Scolo Cupa |
| 4 | R | 03 | b | Relazione sulla Prova di Carico - Impalcato Scolo Canala |
| 5 | R | 04 | a | Relazione sulla Verifica Idraulica - Scolo Cupa |
| 6 | R | 04 | b | Relazione sulla Verifica Idraulica - Scolo Canala |
| 7 | R | 05 | | Relazione per le Indagini Geognostiche |
| 8 | R | 06 | | Studio di prefattibilità Ambientale |
| 9 | R | 07 | | Viabilità Temporanea - Schemi e Ordinanza |
| 10 | R | 08 | | Stima sommaria dei costi e Quadro Tecnico Economico |
| 11 | R | 09 | | Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale |
| 12 | R | 10 | | Schema di Contratto |
| 13 | R | 11 | | Prime indicazioni e misure per la Stesura dei Piani di Sicurezza |
| 14 | T | 01 | | Stralcio di PSC 2003 e RUE 2008 |
| 15 | T | 02 | | Rilievo dell'area d'intervento |
| 16 | T | 03 | | Documentazione Fotografica |
| 17 | T | 04 | | Rilievo idraulico dello Scolo Cupa e dello Scolo Canala |
| 18 | T | 05 | | Sezioni e Profili sullo Scolo Cupa e sullo Scolo Canala |
| 19 | T | 06 | | Planimetria Stato di fatto - Sezioni e Prospetto |
| 20 | T | 07 | | Stato di Fatto - Sottoservizi |
| 21 | T | 08 | | Planimetria di Progetto per Bonifica da Ordigni Bellici |
| 22 | T | 09 | | Planimetria di Progetto nuovi Manufatti Stradali |
| 23 | T | 10 | | Sezione di Progetto Tipo dei Manufatti Stradali |

Fanno inoltre parte della documentazione di gara anche:

- il presente bando di gara
- i relativi allegati (1, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7 e 8)
- il modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup.

Per agevolare la lettura del presente bando di gara sono utilizzati alcuni simboli ed in specifico:

- **simbolo "►"** per gli elementi richiesti a pena di **esclusione immediata**;
- **simbolo "■"** per gli elementi la cui mancanza o incompletezza determina irregolarità essenziale comportando l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice.

In ogni caso le singole fattispecie sono espressamente esplicitate e regolamentate nel successivo paragrafo 3BIS e relative Sezioni I e II.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la **progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad **euro 697.623,90** (euro seicentonovantasettemilaseicentoventitre//90), di cui:

- importo per l'esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso, pari a **euro 651.000,00**;
- importo per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – soggetti a a ribasso - pari a euro **26.623,90**;
- oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro **20.000,00**.

L'importo complessivo dell'appalto è suddiviso come segue:

| | | Euro | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Importo lavori (a corpo) - soggetti a ribasso d'asta | | 651.000,00 | |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | 20.000,00 | |
| a) Importo complessivo stimato per l'esecuzione lavori | | | 671.000,00 |
| - Spese di progettazione <u>definitiva</u> - soggette a ribasso d'asta | 13.499,44 | | |
| - Spese di progettazione <u>esecutiva</u> - soggette a ribasso d'asta | 7.499,69 | | |
| -Spese per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione – soggette a ribasso d'asta | 5.624,77 | | |
| b) Importo totale servizi soggetti a ribasso d'asta | | | 26.623,90 |
| Totale appalto (a + b) | | | 697.623,90 |

1.2. - Importo assoggettabile a ribasso d'asta (comprese le spese di progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, IVA, oneri previdenziali ed oneri per la sicurezza esclusi): **Euro 677.623,90 (Euro 651.000,00 + Euro 26.623,90)**.

Tale importo corrisponderà nella successiva formula di cui al paragrafo 15 del bando di gara a "Pg".

Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA.

1.3. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Categoria prevalente: OS21 Opere e strutture speciali.

Tabella 1 – descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto compresi gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la sicurezza

| lavorazione | categoria | qualificazione obbligatoria (si/no) | Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
|--|-------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) |
| Opere strutturali speciali | OS21 | SI | ----- | 236.035,33 | 35,18% | Categoria prevalente | nella misura massima del 30% |
| Apparecchiature strutturali speciali | OS11 | SI | SI | 156.669,74 | 23,35% | scorporabile | nella misura massima del 30,00% |
| Strade, autostrade, ponti, Viadotti, Ferrovia, linee tramviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari | OG3 | SI | NO | 189.652,84 | 28,26% | scorporabile | 100,00% |
| Strutture prefabbricate incemento armato | OS13 | SI | SI | 88.642,09 | 13,21% | scorporabile | 100,00% |
| Totale lavori A CORPO (compresi oneri per la sicurezza) | | | | 671.000,00 | 100,00% | | |
| Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | | | | 26.623,90 | | | |
| Importo totale appalto | | | | 697.623,90 | | | |

Tabella 2 - Classificazione delle prestazioni relative ai servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oggetto del presente appalto in base alle "Categorie delle opere" e "Identificazione delle opere" di cui alle vigenti tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 143/2013 e e

alle "Classi e categorie" dei lavori di cui alla previgente tariffa (legge n. 143 del 1949).

Sono state classificate le lavorazioni oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva in base alla "CATEGORIA", "DESTINAZIONE FUNZIONALE" e "IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE" di cui alla **Tavola Z-1** del **Decreto del Ministero della Giustizia 31.10.2013, n. 143** (in seguito per brevità DM 143/2013) come dalla Tabella di seguito riportata.

| Declaratoria sintetica - NOTE | Corrispondenze CLASSE E CATEGORIA Legge n.143/19492. | CATEGORIA e Id Opere DM 31.10.2013, n. 143 – TAVOLA Z1 | GRADO DI COMPLESSITA' | Importo dei lavori cui si riferisce la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oggetto del presente appalto |
|--|--|--|-----------------------|---|
| Strade, linee tramviarie,ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili (comprese nella categoria prevalente OG3) | VI/a | INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' -V.02 - | 0,45 | € 189.652,84 |
| Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Oper e sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. (comprese nella categoria scorporabile OS21) | IX/b IX/c | STRUTTURE – S.05 | 1,05 | € 236.035,33 |
| Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. (comprese nella categorie scorporabili OS11 e OS13) | I/g | STRUTTURE - S.03 | 0,95 | € 245.311,83 (= € 88.642,09 + € 156.669,74) |
| TOTALE | | | | Euro 671.000,00 |

La somma degli importi della colonna "Importo dei lavori cui si riferisce la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" è pari all'importo totale stimato dei lavori oggetto dell'appalto e cioè ad Euro 671.000,00.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esclusivamente attraverso una delle modalità esplicitate ai paragrafi 2.3 e 13.5 del presente bando di gara.

1.4. Si precisa che l'amministrazione si riserva la **facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza** dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 9 del Codice.

I professionisti incaricati della progettazione esecutiva prima della stipula del contratto, dovranno dichiarare di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente l'attività progettuale precedentemente svolta.

Nel caso in cui si dia avvio alla progettazione esecutiva prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà consegnare alla stazione appaltante la **polizza assicurativa dei progettisti** al momento dell'avvio della progettazione stessa. Pertanto i partecipanti sono tenuti ad accettare la condizione per cui, **in caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, la polizza di cui all'art. 269, comma 4, ultimo periodo del DPR 207/2010, deve essere prodotta al momento del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.**

Il **numero minimo** dei componenti il gruppo di progettazione dovrà essere composto, comunque, da **almeno tre professionisti laureati**. In considerazione dell'intervento e della tipologia delle opere da progettare il gruppo dei professionisti dovrà contenere almeno le seguenti figure:

- **n.ro 1 Geologo**, iscritto al relativo ordine professionale;
 - **n.ro 2 Ingegneri**, iscritti al relativo ordine professionale,
- in possesso complessivamente di specifiche competenze in geotecnica, strutture, idraulica e trasporti.

Poiché nella progettazione esecutiva è ricompresa la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (art. 33 comma 1 lett. f) del Regolamento), nel gruppo di progettazione **almeno un componente** dovrà essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi di legge (art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

I concorrenti dovranno specificare altresì la **sede o le sedi in cui avverrà la redazione della progettazione**

esecutiva.

1.5. L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'amministrazione comunale e trova copertura sul bilancio comunale al Cap. 53300 art 525 del bilancio 2015 ed è prevista all'intervento 67.0 del Piano Investimenti 2015/2018.

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "**a corpo**" ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, primo periodo del Codice. L'ammontare a corpo è fisso ed invariabile ed è riferito globalmente all'opera nel suo complesso, ben definita pur se non completa in tutti i minuti dettagli esecutivi. Pertanto le parti non potranno invocare verifiche sulle misure o sul valore attribuito delle opere.

Si ribadisce che l'offerta economica, come sarà in seguito ulteriormente specificato, dovrà essere formulata mediante **ribasso sull'importo posto a base di gara.**

1.7. Anticipazione del prezzo: ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito con L. n. 98 del 20 agosto 2013, n. 98, nonché dell'articolo 8 comma 3-bis del D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito in legge 27.2.2015 n. 11, si precisa che, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una **anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale**, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione.

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori, avverrà con le modalità previste dall'art. 13 dello schema di contratto e dagli artt. 29 e segg. del Capitolato.

Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3.4.2013 n. 55 (*fatturazione elettronica*).

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente bando di gara.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

2.3. Individuazione del progettisti

L'offerente deve disporre, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice e dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

a) un **proprio staff tecnico** dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento, annotato sull'attestazione SOA di norma con le parole «*Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione*»;

b) **indicazione** esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale l'offerente intende "avvalersi";

c) **associazione** in raggruppamento temporaneo eterogeneo, in qualità di **mandante** ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del Codice;

d) **associazione** in raggruppamento temporaneo eterogeneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione di o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in **sub-raggruppamento temporaneo** di cui all'art. 90 lettera g) del Codice.

Solo nel caso di cui alla precedente lettera d) del presente paragrafo 2.3. sussiste l'obbligo, da parte del sub-

raggruppamento di soggetti professionali associato dall'operatore economico offerente di:

- indicare il giovane professionista ai sensi dell'art. 253 comma 5 del Regolamento.

- indicare chi sarà il soggetto capogruppo e che tipo di sub-raggruppamento temporaneo si intende costituire o si è già costituito (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun soggetto, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti temporanei (solo per i sub-raggruppamenti costituenti) e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento di professionisti (preferibilmente utilizzando il **modello Allegato 6**).

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

3.1.2. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3. ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. ►Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

"omiss"

3.6. Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di **progettisti indicati o associati per i quali sussistono:**

a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo e nell'art. 253 del Regolamento;

b) Le cause di esclusione di cui all'articolo 90, comma 8 del Codice e di cui all'art. 255 del Regolamento;

c) l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;

I soggetti incaricati della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della progettazione in fase di progettazione, inoltre, devono essere **iscritti negli appositi Albi** previsti dai vigenti ordinamenti professionali, sono personalmente responsabili e **nominativamente indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali**. Qualora costituiti in forma societaria, devono essere **iscritti alla Camera di Commercio industria, agricoltura e artigianato** o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, per categorie di attività che comprendono quelle oggetto del presente appalto.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 90 comma 7 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti professionali incaricati dei servizi di progettazione - dovranno essere indicati i **nominativi dei professionisti, persone fisiche**, facenti parte del gruppo di progettazione, che svolgeranno concretamente i servizi di **progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e che firmeranno il progetto**, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle classi e categorie di servizi di progettazione che verranno eseguite da ciascun soggetto, specificando in caso di raggruppamenti temporanei, **come verranno suddivise le prestazioni sopradette**.

Dovrà inoltre essere indicato il nominativo del **sogetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche** ai sensi dell'art. 90, comma 7 del Codice.

3 BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 38 comma 2bis e dell'art 46 comma 1 ter del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le due seguenti diverse fattispecie **di cause di esclusione:**

- **esclusione immediata**, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice, individuate nella successiva **Sezione I**;

- **esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella successiva **Sezione II**, che costituiscono irregolarità essenziali e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria. Rientrano in quest'ultimo caso:

- il **mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni, dalla richiesta della stazione appaltante, per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio**, assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate al successivo paragrafo Sez II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inadeguata a regolarizzare l'inadempimento essenziale);

- risposta pervenuta entro i termini fissati dalla richiesta di soccorso istruttorio dalla quale però, emergano elementi che configurano la **mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) **e/o di una condizione necessaria per la partecipazione alla gara, richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.**

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella seguente Sezione II, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell' 1(=uno) per mille del valore stimato del presente appalto (pari pertanto ad euro 697,62).**

Rimane in ogni caso fermo ed applicabile alla presente procedura quanto stabilito all'art. 2 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ove si prevede che:

<< Occorre sottolineare al riguardo che né il comma 1, né il comma 1-*bis* dell'art. 46 sono stati modificati dalla disposizione sopra richiamata e, pertanto, si ritiene di dover fornire una lettura del nuovo comma 1-*ter*, che tenga conto di quanto disposto in tali previsioni normative, secondo un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni *de quibus*.

Come indicato in premessa, infatti, il comma 1-*ter* stabilisce che le disposizioni dell'art. 38, comma 2-*bis*, si applicano ad *ogni ipotesi* di mancanza, di incompletezza o di irregolarità degli *elementi* e delle *dichiarazioni*, anche di *soggetti terzi*, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di *ogni* omissione o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della *sola* integrazione e regolarizzazione di quanto *già* dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli *elementi* e non solo alle *dichiarazioni*, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a *tutti* i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione **ma non anche per supplire a carenze dell'offerta.**

L'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio – tale da consentire il completamento o l'integrazione dell'offerta – infatti, altererebbe la *par condicio*, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (Ad.Pl. Cons. St. n. 9/2014 cit.), non ultimo, implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Gli stessi principi sopra richiamati, inducono altresì ad affermare che l'istituto in parola non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel disciplinare per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.>>.

* * *

Inoltre, come previsto all'art. 1.1 della sopra citata Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

<< ... *omissis* ... , deve rilevarsi la possibilità che siano presenti irregolarità o carenze della dichiarazione che non possono considerarsi *essenziali* ma nel contempo non sussumibili neanche nella categoria delle *non essenziali* e *non indispensabili*, appalesandosi, invece come dichiarazioni o elementi *esigibili* da parte della stazione appaltante ai fini di una celere e certa verifica – in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – dell'autodichiarazione resa dal concorrente per l'ammissione alla gara.

In tal senso viene in rilievo un *tertium genus* che riguarderebbe, per lo più ipotesi di completamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi possibile, per la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria.

Si tratterebbe in tal caso di irregolarità *non essenziali* ma che tuttavia afferiscono ad elementi *indispensabili* se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, in un'ottica di buon

andamento ed economicità dell'azione amministrativa, cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede, e che la stazione appaltante può, in ogni caso, richiedere ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, non modificato dalla nuova disciplina del soccorso istruttorio. >>.

Sulla base di tali indicazioni, pertanto, sono previste dichiarazioni ed elementi che la stazione appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella successiva **Sezione III**, altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punto del presente bando di gara. In ogni caso i concorrenti sono obbligati, anche ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice a produrre e/o fornire il completamento o l'integrazione delle dichiarazioni rese, tramite tutte quelle informazioni utili ad una celere definizione del procedimento di verifica delle stesse autodichiarazioni rese.

Sezione I

Cause di esclusione immediata

(nel proseguo anche individuate con il simbolo grafico ➔)

Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'**immediata esclusione dalla presente procedura di gara**, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

- 1)** Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;
- 2)** la mancanza dei **requisiti di ordine generale** di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice);
- 3)** la mancanza dei **requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi** sia per l'esecuzione dei lavori che per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- 3.1)** presenza della cause ostative previste per gli affidatari degli incarichi di progettazione ai sensi dell'art. 253 del Regolamento;

Si precisa a tal fine che in linea con quanto previsto da Cons. Stato, sez. V, 26.05.2015 n. 2638 e dalla giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, del 16.01.2015, n. 775, CdS sez V, 13 febbraio 2013 n. 857, Sez VI, 12 gennaio 2012, n. 178 ecc) si è ritenuto di precisare che il **possesso dei requisiti generali grava su tutti gli operatori economici che partecipano a qualunque titolo alla procedura di evidenza pubblica, ed anche sui progettisti ex art. 53, comma 3 del Codice**, sulla base di quanto previsto dal predetto articolo, dagli artt. 91 e 94 del Codice e dall'art. 263 del Regolamento che prescrivono che, nell'appalto integrato **i progettisti "indicati", al pari di quelli associati, devono essere "qualificati" e come tali essere in possesso sia dei requisiti generali che di quelli di capacità tecnico professionale**, anche al fine di garantire l'affidabilità ed onorabilità di chi viene in rapporto diretto con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui ricada la responsabilità da inadempimento.

Tale orientamento è confortato altresì dall'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria n. 8 del 2012, per fattispecie similare, secondo cui il possesso dei requisiti di ordine generale costituisce presupposto indefettibile di qualsiasi pubblico affidamento ed è in linea con l'orientamento espresso dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (cfr. la **determina n. 1 del 15 gennaio 2014 "Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"**, il cui punto 3, riferito alla "Applicazione dell'art. 48 del Codice, agli appalti di progettazione ed esecuzione puntualizza: **"..il progettista indicato dall'impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l'amministrazione (una volta intervenuta l'aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia in ogni caso una dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali. Infatti, per il caso di impresa che si avvalga (art. 53, comma 3, del codice)...di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta.., questa stessa norma va interpretata nel senso che **la stazione appaltante è tenuta a richiedere nel bando, per siffatta eventualità, la dichiarazione sostitutiva di detti progettisti sia in merito ai requisiti generali che a quelli tecnico – organizzativi ed economico – finanziari** relativi alla progettazione, in quanto l'espressione "progettisti qualificati può interpretarsi solo in tal senso".**

4) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

- il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del Codice dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.
- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui il concorrente è carente. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente **non dichiari né posseda in proprio detti requisiti**, trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà

procedersi a sanatoria. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento;

5) - la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, quando necessaria ed indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (subappalto "sostanziale" o "necessario"), nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. Non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso"). Queste dichiarazioni riguardano l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

Al riguardo l'ANAC, all'art. 2.3, punto 3 della Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, stabilisce che: "**La carenza di una simile dichiarazione non si ritiene possa essere sanata.** Laddove, infatti, si consentisse ad un concorrente, sprovvisto della necessaria qualificazione richiesta dalla *lex specialis* di gara, di indicare successivamente la volontà di subappaltare una quota dei lavori, con indicazione della relativa quota, al fine di dimostrare il possesso della qualificazione richiesta, si altererebbe il principio di *par condicio* tra i concorrenti. Tale dichiarazione, infatti, afferisce direttamente al possesso del requisito essendo espressione di un'autodeterminazione del concorrente in ordine alle modalità di acquisizione del medesimo.

La normativa citata non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta ma solamente l'obbligo di indicare le quote di attività che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione "mancante" deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell'impresa".

La mancata indicazione della volontà di subappalto della categoria scorporata a qualificazione obbligatoria non costituirà causa di immediata esclusione, **se il concorrente in realtà possiede il requisito e abbia solamente omissso di dichiararlo.** In questo caso sarà attivato il soccorso istruttorio, con applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3BIS, sez. II, per il caso di mancata dichiarazione dei requisiti.

6) la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:

-dell'art. 36, comma 5 Codice, per i consorzi stabili

-dell'art. 37, comma 7 primo periodo Codice, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,

-dell'art. 37, comma 7 secondo periodo Codice, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice;

7) la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, effettuato con le modalità prescritte al precedente par 5.

Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del Codice

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elenate le cause di immediata esclusione dalla presente gara.** Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.

Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente**

l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso, mentre l'assenza di una di esse o all'interno delle stesse, di singoli paragrafi, non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Darà luogo inevitabilmente all'esclusione dalla gara anche il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.

Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) la mancata dichiarazione - all'interno della busta *C-Offerta economica* - **del ribasso offerto** di cui al successivo paragrafo 17 – **del bando di gara (Allegato 4);**

2) la mancata dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale (art 87 comma 4 del Codice) di cui al successivo paragrafo 17 dell'elenco delle dichiarazioni da inserire **preferibilmente** nella **busta C**. Tale previsione è basata sui principi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3 del 20/3/2015.

3) la mancata presentazione degli elaborati progettuali elencati nel paragrafo 17 del bando di gara da inserire nella busta C).

Non sarà considerata causa di esclusione la mera mancanza di firma delle due dichiarazioni sopra indicate (offerta economica e indicazione sui costi di sicurezza aziendale) **e degli elaborati progettuali elencati nel paragrafo 17** (si veda quanto detto alla successiva sezione III).

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Saranno escluse anche le offerte alla pari.

Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

-mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- **plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara (evidenziati al successivo paragrafo 14)**

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a

ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'**offerta economica in un'apposita busta chiusa** ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "C". Ciò in quanto – relativamente alla presente procedura di appalto – la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di appalto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente prefigurare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica" di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica da inserire nella busta C) comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Tali elaborati dovranno essere inseriti e presentati solo ed esclusivamente nella busta C) contenente l'offerta economica.

In ogni caso, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295).

Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice

(nel proseguo anche individuate con il simbolo grafico ■)

Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo sono elencati **gli elementi e le dichiarazioni**, anche di soggetti terzi, **da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del Codice **e dell'applicazione nei confronti del concorrente** che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell' 1 (=uno) per mille dell'importo stimato dell'appalto** (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti).

La suddetta sanzione pecuniaria **è da intendersi unica** e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo.

La suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante a prescindere dalla regolarizzazione o meno attivata dal concorrente.

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente paragrafo non comporterà l'esclusione dalla presente gara. La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere

l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

Nel caso in cui la sanzione in argomento sia incamerata tramite escussione della cauzione provvisoria sarà onere del concorrente procedere all'integrazione della cauzione stessa per la ricostituzione dell'importo di cui all'art. 75 del Codice, su richiesta della stazione appaltante.

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2- bis e 46 comma 1-ter del Codice sarà attivato in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A.

Al concorrente sarà assegnato un termine pari a 10 giorni per le regolarizzazioni / integrazioni necessarie.

Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:

1) mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38, comma 1, del Codice, nonchè la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma (e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostantiva ivi contemplata) – ad eccezione della causa di cui alla lettera m-quater per la quale si richiede la scelta di una fra le dichiarazioni alternative di cui al comma 2, penultimo periodo dello stesso art. 38 del Codice.

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'**unica e sintetica dichiarazione** attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice, senza necessità di specificazione delle singole cause ostantive di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c), si rinvia a quanto richiesto nella successiva *Sezione III*, ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi non è qualificata come irregolarità essenziale sanzionabile con l'esclusione, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante anche mediante espressa dichiarazione che quanto rilevabile da registri/certificati ufficiali acquisibili d'ufficio (come ad es. il certificato della CCIAAA competente) è in un determinato momento aggiornato ed attuale.

2) qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186- bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale:

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- ⊙ mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186- bis comma 3 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- ⊙ mancanza della documentazione di cui all'art. 186- bis, comma 4 lett. a) e b) della legge fallimentare nel caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale al momento della partecipazione alla gara, **vale a dire:**

a) relazione di un professionista, indipendente ed iscritto al registro dei revisori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d) della legge fallimentare, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della gara;

b) dichiarazione di un altro operatore economico in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale, nonchè la certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto (a prescindere dal fatto che l'impresa concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale li possieda interamente ovvero ne sia carente in tutto o in parte) con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata (*alle stesse condizioni*) nel caso in cui questa fallisca, nel corso della gara, oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) mancanza dell'indicazione delle condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del Codice per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, **fatta eccezione per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti;**

4) con riferimento alla lettera m-quater) del comma 1, dell'art. 38 del Codice la mancata dichiarazione da esprimersi mediante scelta di **una delle tre opzioni** di cui al successivo paragrafo 16.2.1, **lett. m)**

5) mancanza delle dichiarazioni, da inserire nella busta A relativa alla documentazione amministrativa di cui al

paragrafo 16, punto 16.2.1 lett i);

6) la mancata dichiarazione da parte del concorrente circa il **possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti dal presente bando di gara per l'esecuzione dei lavori, per la progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (paragrafi 13.1 e 13.5.1, punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b del bando di gara);**

6.1) nel caso di progettisti "indicati" o "associati":

- la mancata dichiarazione da parte dei progettisti indicati o associati, circa il possesso dei requisiti generali e tecnico – organizzativi ed economico – finanziari relativi alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

7) In caso di avvalimento:

- la mancanza del contratto di avvalimento;
- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 2 dell'art. 49 del Codice E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 4) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 3BIS per cui la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice) per operatori economici altrimenti privi dei requisiti necessari, poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

8) In caso di subappalto ai fini qualificatori (c.d. subappalto necessario):

- la mancata indicazione dell'impresa subappaltatrice (*denominazione e sede legale*) unitamente ad una dichiarazione che per quanto a propria conoscenza, la stessa è in possesso dei requisiti morali e dei requisiti speciali coerenti con l'entità delle lavorazioni alla stessa subappaltate (specificando se tramite attestazione SOA o tramite art 90 del Regolamento).

9) mancanza della cauzione provvisoria oppure la cauzione provvisoria prestata ma con carenza e/o irregolarità identificate al paragrafo 11.7 come irregolarità essenziali.

10) mancanza, fra la documentazione amministrativa, della **ricevuta del pagamento del contributo** previsto dalla legge in favore dell'**ANAC, per gli appalti di importo superiore ai 150.000,00 euro (paragrafo 12 del bando di gara)**. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Qualora i concorrenti non dimostrino che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC per la presente gara sia stato regolarmente effettuato entro il termine di presentazione dell'offerta, gli stessi saranno esclusi dalla gara.

11) mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Non viene richiesta l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta (pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale) sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

12) mancanza della procura nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e /o l'offerta economica (Allegato 4) e/o la dichiarazione relativa agli oneri per la sicurezza aziendale (Allegato 5), siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A);

13) mancanza della sottoscrizione o sottoscrizione non conforme:

-delle dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A) di cui al successivo paragrafo 16 del presente bando di gara (in seguito per brevità "dichiarazioni"),

-dei documenti/relazioni relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica da inserire nella busta B

oppure

- la sottoscrizione della suddette dichiarazioni e dell'offerta tecnica con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'offerta tecnica da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirgli ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile

e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese per la partecipazione e dell'offerta tecnica, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni /offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Pertanto, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'**apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante**. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni o l'offerta tecnica è contenuta, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, **sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento** (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

13.1) Analogamente, integrerà la fattispecie dell'irregolarità essenziale:

- la **mancata sottoscrizione da parte dei progettisti associati o indicati delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., da inserire nella busta A)**, relative al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 3 e dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13.5.1 - punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b) del bando di gara, o la sottoscrizione della suddette dichiarazioni con modalità non conformi a quanto sopra specificato;

- la **mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante del concorrente e dei professionisti abilitati degli elaborati progettuali facenti parte del progetto definitivo, da inserire nella busta B) "Offerta tecnica".**

Per la mancata od incompleta sottoscrizione dell'offerta economica e/o dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali, dei documenti/relazioni relativi ai criteri di valutazione di natura quantitativa dell'offerta tecnica e degli elaborati progettuali da inserire nella busta C, si rinvia a quanto disciplinato e stabilito nella successiva Sezione III.

14) (in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del Codice):

- la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del Codice

15) (in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del Codice):

- la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa il possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 3 e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 che questi sono chiamati a possedere;

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 richiamato dall'art. 277, comma 1, dello stesso DPR) ed abbia tuttavia ommesso di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice).

16)- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del Codice):

(ipotesi valida solo nei casi in cui sono presenti, oltre alla prestazione principale anche una o più prestazioni secondarie ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice)

– *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37, comma 8, primo periodo, del Codice)* la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si intende costituire (*orizzontale, verticale o misto*) o di che tipo di rete di impresa si tratti;

– *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. già costituiti)* la circostanza che non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo di

raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si è già costituito (*orizzontale, verticale o misto*) o di che tipo di rete di impresa si tratti.

Ulteriori indicazioni per i concorrenti con idoneità prurisogettiva e i consorzi (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), *e-bis*), ed f) dell'art. 34, comma 1, del Codice). Rappresentano **irregolarità essenziali** che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma *2-bis* dell'art. 38 e del comma *1-ter* dell'art. 46 del Codice:

17) Per i consorzi stabili:

- la mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

18) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e/o dell'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti qualora le stesse non emergano dal mandato collettivo presentato.

19) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- la mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- la mancanza della dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio - con specifico riferimento al presente appalto- dall'atto costitutivo o da altra documentazione presentata

20) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- la mancanza della dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati

21) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- la mancanza della dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- la mancanza della dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o in alternativa

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I. 1 punto 1), costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

22) Alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2, dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 << ... *omissis* ... **l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI** non sussiste più per i servizi e le forniture **ma permane esclusivamente per i lavori**, in forza del novellato art. 92 del d.p.r. n. 207/2010 ... *omissis* ... >>. Pertanto, relativamente alla presente gara – come sopra già indicato - le indicazioni:

- (*in caso di RTI costituiti o costituendi*) delle **quote di partecipazione** al raggruppamento e delle **quote di esecuzione** che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
- (*in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi*) della **quota di partecipazione** al consorzio e le **quote di esecuzione** che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- (*in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) della **quota di partecipazione** all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le **quote di esecuzione** che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al gruppo degli **elementi essenziali** in mancanza dei quali verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione ai sensi dell'art 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis o art. 46, comma 1-ter del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Sezione III

Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale c.d. tertium genus

Sez III. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni I e II, saranno considerate come **"irregolarità non essenziali"** che non comportano la **comminazione della sanzione pecuniaria**.

Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti del bando di gara, l'obbligo degli operatori economici di **regolarizzare** tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.

Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- la **dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** con l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 16.4 del presente bando di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'**individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 38 comma 1 let c) del Codice**, sia in carica che cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;
- per le sole cooperative - la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'**art. 106 comma 2 del Regolamento** (paragrafo 16.11);

- la dichiarazione relativa al **subappalto**, qualora **non ricorra il caso del subappalto necessario** o sostanziale ai fini della qualificazione atterrà esclusivamente alla fase esecutiva del contratto. Nel caso in cui il concorrente non formuli la dichiarazione di subappalto pertanto, viene preclusa per tutta la durata dell'appalto, la possibilità di richiedere autorizzazioni al subappalto (paragrafo 16.13)
- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara (paragrafo 16.15)
- la dichiarazione di essere in possesso o meno della certificazione di qualità aziendale;
- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico (paragrafo 16.19.);
- la dichiarazione in merito all'assoggettamento o meno alla legge 68/99 (paragrafo 16.19, lett. b);
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 16.19, lett. c).
- la mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto (paragrafi 16.20 e 1.4).

Si precisa che in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni concernenti:

- l'assoggettamento o meno alla Legge 68/99;
 - l'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto;
 - delle dichiarazioni ai sensi dell'art 106 comma 2 DPR 207/2010,
- il concorrente avrà l'obbligo di **integrarle nei termini** richiesti dall'amministrazione.

Nel caso in cui il concorrente non fornisca le dichiarazioni richieste entro il termine indicato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora la mancata integrazione riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.

Altre dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- **la mancata dichiarazione che i prezzi unitari e le relative quantità indicate nel computo metrico di cui al paragrafo 17, punto 3** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta C) "Offerta economica, **hanno valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo**, nell'ammontare fisso ed invariabile indicato nella dichiarazione di offerta di cui al medesimo paragrafo, punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta C);

- l'eventuale dichiarazione che l'**intermediario finanziario** che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Codice, **regolarmente iscritto** nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115 ovvero è già iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012.

- la **mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure PASS_{OE} presentato ma irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) (paragrafo 16.10). La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare e presentare il PASS_{OE} entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante.** Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verificano banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

- **le non conformità della cauzione provvisoria che non costituiscono irregolarità essenziali** ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II, punto 9. In proposito la stazione appaltante/Commissione di gara si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento.

Si precisa che:

a) **poiché l'apertura delle buste C) contententi le offerte economiche**, prevista in seduta pubblica ed in un momento successivo alla comunicazione dei punteggi assegnati dalla Commissione sui criteri di valutazione di natura qualitativa, **determina una pressoché contestuale definizione della graduatoria non si ritiene corretto attivare anche in tale fase eventuali ulteriori procedure di soccorso istruttorio, pertanto:**

b) **nel caso in cui l'offerta economica sia carente dell'indicazione del ribasso percentuale e/o non siano indicati i costi della sicurezza aziendale e/o non siano presenti gli elaborati progettuali elencati al paragrafo 17**, come previsto al precedente paragrafo 3BIS Sez I.2.a), **l'offerta sarà immediatamente esclusa;**

c) nel caso in cui:

- l'offerta economica;
- l'indicazione dei costi di sicurezza aziendali;
- l'offerta tecnica relativa ad elementi di valutazione di natura quantitativa;

• gli elaborati progettuali elencati al paragrafo 17, da inserirsi nella busta C; **non siano in tutto o in parte sottoscritti**, ma dalla documentazione già visionata nelle precedenti buste sia inconfutabilmente **identificabile il soggetto che ha formulato l'offerta**, in virtù anche dell'inserimento della busta C all'interno di un plico principale che, nel suo insieme, consente la riconducibilità dell'offerta al concorrente specifico, **l'offerta sarà considerata valida ed impegnativa per il concorrente**, fermo restando l'obbligo per lo stesso di procedere a **regolarizzare** la/le mancata/e sottoscrizione nel caso in cui la Stazione Appaltante, in base a sue valutazioni di opportunità o a specifiche circostanze, ritenga di richiedere l'apposizione della firma;

d) qualora la carenza di sottoscrizione o la sottoscrizione non conforme a quanto previsto dalla precedente Sez. II ("mancanza della sottoscrizione") sia quella del **concorrente risultato primo in graduatoria**, lo stesso sarà tenuto a regolarizzare la sottoscrizione, o direttamente nella seduta pubblica qualora presente o con le modalità e nei termini, comunque non superiori a 10 gg, precisati nella specifica richiesta in tal senso formulata dalla Stazione Appaltante. La mancata regolarizzazione della sottoscrizione dal parte del concorrente risultante primo in graduatoria sarà considerata alla stessa stregua dell'impossibilità di sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, conseguentemente la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente e procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio.

* * *

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'**utilizzo del sistema AVCPass**, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis* e ad eccezione del DURC come da Comunicato ANAC del 30/6/2015.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara **devono allegare il proprio PASSOE** ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 6-bis del codice (<http://www.anticorruzione.it/porta/public/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati (vedasi successivo paragrafo 19).

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. Il bando di gara e i modelli allegati (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) sono consultabili / scaricabili presso il seguente indirizzo Internet del Comune di Ravenna: <http://www.comune.ra.it/> e all'albo pretorio online.

Gli elaborati progettuali costituenti il progetto preliminare posto a base di gara sono consultabili/scaricabili presso il seguente indirizzo internet :

| |
|---|
| utenti Internet Explorer: ftp://extraftp.comune.ra.it/home/ftpinfraciv |
|---|

| |
|---|
| Altri utenti: ftp://extraftp.comune.ra.it |
|---|

| |
|---|
| In ogni caso: user ftpinfraciv3 pw: INFCIV003 |
|---|

Per l'accesso al sito sopraindicato si consiglia di utilizzare il browser Mozilla Firefox

In ogni caso sarà possibile inoltre **prendere visione** del progetto preliminare, del Capitolato e dello schema di contratto, presso il **Servizio Strade** – previo **appuntamento telefonico (Tel. 0544-482651)** nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

Per la richiesta di informazioni/chiarimenti di carattere tecnico in merito alla documentazione pubblicata ci si potrà rivolgere all'ing. Valerio Binzoni tel. +39-0544-482718 e/o all'ing. Fulvio Cundari tel. +39-0544-482849 e/o all'ing. Anna Ferri tel. 0544-482671.

5.2. I modelli allegati al presente bando di gara sono i seguenti:

Allegato 1)- modello per le dichiarazioni di partecipazione **(in bollo)**;

Allegato 2)- dichiarazioni sostitutive ex art 38 del Codice;

Allegato 2bis) – dichiarazioni personali soggetti art 38 comma 1 lett b) e c) del Codice (*eventuale se ricorre il caso*)

Allegato 3)- dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento (*eventuale se ricorre il caso*);

Allegato 4)- dichiarazione relativa all'**offerta economica**;

Allegato 5) – dichiarazione relativa ai **costi per la sicurezza aziendale ex art 87 comma 4 del Codice** (come da indicazione contenuta nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 27 maggio 2015);

Allegato 6)-modello per le dichiarazioni di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive dei **progettisti associati e/o indicati**;

Allegato 7)-DISTINTA DEI SERVIZI TECNICI SVOLTI DAI PROGETTISTI (Allegato O del Regolamento);

Allegato 8) – Riduzione dei termini di esecuzione dei lavori offerta dal concorrente (Criterio di valutazione D).

Si allega altresì modello per la giustificazione dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup. Pertanto il concorrente è tenuto ad utilizzare il predetto modello per tutti i prezzi per i quali il Rup chiederà le giustificazioni con la suddetta modalità.

5.3. "omissis".

5.4. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

5.5. ► **Il sopralluogo è obbligatorio** e dovrà essere eseguito sui manufatti di scavalco esistenti in via Sant'Alberto e nell'area di intervento, ed è finalizzato alla conoscenza di quanto presente e delle situazioni (viarie, tipologia stradale, viabilità temporanea, ecc...) in loco. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

5.6 Il sopralluogo deve essere prenotato telefonicamente al numero di tel. **+39-0544-482651 (sig.ra Daniela Bisulli)** e confermata via fax al numero **+39-0544-482742**, indicando nome e cognome e i dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. **Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.**

5.7. Il sopralluogo dovrà essere effettuata **esclusivamente** in una delle seguenti giornate:

26.11.2015

03.12.2015

17.12.2015

08.01.2016

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, salva diversa comunicazione da parte del competente ufficio comunale, sarà in **viale Berlinguer, n. 58 – Ravenna.**

5.8. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

5.9. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

5.10. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura telefonando: all' **ing. Valerio Binzoni tel. +39-**

0544-482718 e/o all'ing. Fulvio Cundari tel. +39-0544-482849 e/o all'ing. Anna Ferri tel. 0544-482671.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara – ivi comprese quelle rilasciate dai progettisti:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la **sottoscrizione del dichiarante** (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante, in corso di validità; **per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;**

b. potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentati** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli Allegati al bando, di cui al precedente paragrafo 5.

7.6. "omissis"

7.7. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art 46 del Codice.

7.8. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive – considerate irregolarità essenziali nel presente bando di gara - potrà essere sanata ai sensi dell'art 38 comma 2bis e art 46 comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria così come disciplinato dal precedente paragrafo 3BIS sez II. Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art 38 comma 2 bis del Codice, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazione ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel bando di gara e nella legge, così come meglio chiarito nel **precedente paragrafo 3BIS sez II.**

7.9. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.8, si assegnerà al concorrente il termine, indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez II, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

7.10. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.9 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

7.11. Ai sensi e per gli effetti dell'art 46 comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art 38 comma 2 bis del Codice. Tali casi sono meglio chiariti nel precedente paragrafo 3BIS sez III.

7.12. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

8. Comunicazioni

8.1. Le risposte alle domande di chiarimenti avverranno con le modalità stabilite al precedente paragrafo 6.

Le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice verranno effettuate con le modalità – fra quelle

elencate al comma 5-*bis* del medesimo articolo 75 del Codice (raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione - mediante posta elettronica certificata - mediante fax - al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dal destinatario) - **scelte dall'operatore economico in sede di offerta** (dichiarazione di cui al paragrafo 16.19 del bando di gara). Nei casi in cui l'utilizzo del fax non risulti possibile (per vari motivi fra i quali la momentanea interruzione delle linee telefoniche, l'inoperatività, il malfunzionamento o la disattivazione temporanea dei dispositivi di ricezione dei fax da parte dell'operatore economico destinatario della comunicazione) la stazione appaltante utilizzerà la **posta elettronica certificata (PEC)**.

Per tutte le restanti comunicazioni relative alla presente procedura di affidamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter* del Codice; le verifiche a campione ex art. 48, comma 1, del Codice, le richieste di chiarimenti, le eventuali richieste di giustificazione dei prezzi, ecc.), la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Codice, indica che utilizzerà a sua scelta i seguenti mezzi: il fax o la posta elettronica certificata (PEC).

E' fatto obbligo al concorrente di comunicare alla stazione appaltante (indirizzando le comunicazioni al Servizio Appalti e Contratti) - via fax al n. 0544-482472 o via PEC all'indirizzo comune.ravenna@legalmail.it tutte le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante (subappalto cd "necessario" o "obbligatorio"), come meglio specificato al paragrafo 13.1 e nel precedente paragrafo 3BIS - Se. I, punto 5, comporta l'**esclusione dalla gara**.

9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (=venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

9.4. La stazione appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alle lavorazioni relative alla **Categoria OS11**, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori e subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle stesse (paragrafo 13.1).

In ogni caso gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. **L'offerta vincolerà il concorrente per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta e comunque per un termine non inferiore a 240 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.**

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, **il contratto di appalto dovrà essere stipulato nel termine di 180 giorni che decorre dalla data di invio delle comunicazioni ex art 79 del Codice.** Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti (come l'insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni che, in base alla vigente normativa, comportano l'impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione - risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante).

10.6. "Omissis"

10.7. "Omissis"

10.8. "Omissis"

10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

10.10. "Omissis"

10.11. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

10.12. La stazione appaltante si riserva la facoltà di **posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica** di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo

10.13. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro.

10.14. Le autodichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

10.15. L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art 113 del Codice nonchè la/le ulteriore/i polizza/e assicurativa/e richieste nel Capitolato. Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre – qualora la stazione appaltante lo richieda – apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fidejussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste. I contratti fidejussori ed assicurativi di cui agli artt. **75, 113, 129 e 111** del Codice richiesti devono essere conformi agli **schemi di polizza tipo** di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 75, comma 4 e dell'art. 113, comma 2 del Codice.

10.16. La contabilità delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuata come da schema di contratto e Capitolato.

10.17 "Omissis"

10.18. **(Disciplina dell'accesso agli atti)** Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Relativamente *alle offerte tecniche* contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B", le eventuali parti che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazione generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esauriva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

10.19. (Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali"). informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i

concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona dell'ing. Valerio Binzoni. Il responsabile del trattamento è l'ing. Valerio Binzoni.

10.20. Si precisa che, ai sensi del comma 35 dell'articolo 34 del d.l. n. 179/2012 convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis"), le **spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi**, previste dal secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e dal secondo periodo del comma 5 dall'art. 122 del Codice **dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (=sessanta) giorni dall'aggiudicazione.**

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria come definita dall'art. 75 del Codice, **pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto** e precisamente pari ad **€ 13.952,478**, e costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna;

c. da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385** (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il dlgs 169/2012) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 oppure da intermediari già iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. stesso dall'art 28 comma 1, del Dlgs 169/2012. Al proposito si richiama e si applicherà quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 1^o luglio 2015 riguardo gli intermediari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie durante il regime transitorio nelle more dell'istituzione dell'Albo unico degli intermediari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

11.1.1. Ai sensi dell'art 38 comma 2 bis del Codice, la cauzione provvisoria **garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria** di cui ai precedenti paragrafi 7.8 e 3BIS e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

11.2 ■ In caso di prestazione della cauzione provvisoria con assegno o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1 essere **conforme agli schemi di polizza tipo** di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

11.3.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3. "omissis"

11.3.4 "omissis"

11.3.5. essere corredata dall'**impegno del garante a rinnovare**, su richiesta della stazione appaltante, **la garanzia per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11.3.6. avere **validità per 360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.3.7. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria **garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria** di cui al precedente punto 7.8 e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. Pertanto La garanzia a corredo dell'offerta deve prevedere, come stabilito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.03.2015, una **clausola** che espressamente preveda che la garanzia stessa è altresì a copertura dell'obbligo del pagamento della somma pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2 bis del Codice.

11.3.8. ■ qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente **intestata a tutti gli operatori** che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.3.9. ■ **prevedere espressamente:**

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente **l'impegno a rilasciare**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, **una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva**, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

11.4. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, per **il concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, **la cauzione provvisoria è pari 1% (un per cento) dell'importo complessivo dell'appalto** e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50% dell'importo contrattuale.

11.5. "omissis"

11.6. Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.7. ■ Costituiscono inoltre, irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter (paragrafo 3bis sez. II) che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'esclusione in caso di mancata o tardiva regolarizzazione:

- 1) ■ la mancata presentazione della cauzione provvisoria. La mancanza integrale della cauzione provvisoria potrà essere oggetto di soccorso istruttorio a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data;
- 2) ■ cauzione sprovvista dell'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 3) ■ cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati;
- 4) ■ cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.

11.7.1. L'eventuale non conformità a quanto sopra indicato con riferimento all'importo, alla durata, all'impegno di proroga a richiesta della Stazione appaltante e alla clausola di copertura della sanzione di cui all'art. 38 comma 2 bis del Codice (**precedenti punti 11.3.5, 11.3.6 e 11.3.7**) determinerà la richiesta della stazione appaltante all'integrazione della cauzione senza applicazione della sanzione, sempre che la durata della cauzione presentata sia almeno pari a 180 giorni.

11.8. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 30 (=trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.9. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

11.9.1. la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento e conforme allo schema tipo 2.3 del DM 123/2004;

11.9.2. la **polizza assicurativa di cui all'art 129 comma 1 del Codice e di cui all'art. 125 del Regolamento**, avente caratteristiche e coperture conformi a quanto previsto dall' **art. 40 del Capitolato**.

11.10. polizza assicurativa di cui all'art. 111 del codice e 269 del Regolamento avente caratteristiche e coperture conformi a quanto previsto dall' **art. 41 del Capitolato**. Trattandosi di appalto di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 269 comma 4, ultimo periodo, del Regolamento, la polizza decorre dalla data di stipula del contratto con l'affidatario e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario. La polizza dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione.

Nel caso in cui si dia avvio alla progettazione esecutiva prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà consegnare alla stazione appaltante la polizza dei progettisti al momento dell'avvio della progettazione stessa.

12. Pagamento in favore dell'Autorità.

12.1. ■ I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 70,00=[euro settanta//00]**, scegliendo tra le modalità di cui alla **deliberazione dell'ANAC n. CP del 9.12.2014**.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis*, e 46, comma 1-*ter*, del Codice a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Qualora i concorrenti non dimostrino che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC per la presente gara sia stato regolarmente effettuato entro il termine di presentazione dell'offerta, gli stessi saranno esclusi dalla gara.

13. Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

13.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **attestazione SOA nelle categoria prevalente OS21 e classifica adeguata ai lavori da svolgere**, di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), del Codice, in corso di validità alla data della gara di cui al paragrafo 16.4 del presente bando, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Inoltre, relativamente alle categorie scorporabili si precisa quanto segue:

-ai sensi dell'art. 12 co. 2, lett. b) della L. n. 80 del 23/05/2014 le **lavorazioni relative alle categorie scorporabili SIOS OS11, OG3 e OS3 - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente**. Pertanto, qualora l'operatore economico, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito in raggruppamento, non possiede in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la/e predetta/e categoria/e **OS11, OG3 e OS3** – come sotto specificati - dovrà **obbligatoriamente** indicare nell'offerta di voler **subappaltare** le lavorazioni della/e categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria **a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "necessario")**, nel rispetto dei limiti sotto specificati.

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Si segnala che nella presente procedura di affidamento (come già prescritto al precedente paragrafo 3BIS – Sez. I), la mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di una categoria scorporata a qualificazione obbligatoria (o parte delle relative lavorazioni nel caso della categoria OS11 che è una SIOS di importo superiore al 15% del valore dell'appalto), costituisce **causa di immediata esclusione** senza possibilità di essere sanata, coerentemente a quanto sostenuto dall'ANAC nella Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, che viene recepito nella presente lex specialis.

Categoria scorporabile OS11 (strutture impianti ed opere speciali)

13.1.2. ► poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS11 è superiore al 15% dell'importo totale dell'appalto e, pertanto, **è subappaltabile soltanto nella misura del 30% ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 2, lettera b), ultimo periodo della Legge 80/2014**, è necessario che il concorrente, **singolo o associato**, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, sia **qualificato nella categoria OS11 nella misura minima del 70% del relativo importo** (in proprio o tramite impresa ausiliaria). **I requisiti mancanti - oggetto di subappalto obbligatorio e sostanziale - ai sensi dell'art. 92, comma 7, primo periodo, del Regolamento, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

Il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive suddiviso; la stazione appaltante provvede alla **corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso**, nei limiti del contratto di subappalto (art 37 comma 11 del Codice).

Essendo il 70% dell'importo delle lavorazioni riconducibili alla categoria OS11 pari ad **euro 109.668,81**, il concorrente dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del Regolamento oppure la qualificazione SOA nella categoria OS11, almeno con classifica I.

A tal fine, per lavori analoghi eseguiti, direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella GURI (art. 90 comma 1 lett. a) del Regolamento), si intendono e si richiedono esclusivamente lavorazioni rientranti nelle declaratorie della sola categoria **SOA OS11**, contenuta nell'allegato A del Regolamento.

Categoria scorporabile OG3

Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria scorporata OG3 subappaltabile al 100%, si precisa che il concorrente singolo o riunito in raggruppamento che non sia qualificato nella predetta categoria (vale a dire qualora non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG3 almeno con classifica I), deve possedere i requisiti mancanti - **oggetto di subappalto obbligatorio e sostanziale per la qualificazione - con riferimento alla categoria prevalente.**

Categoria scorporabile OS13 (strutture impianti ed opere speciali)

Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria scorporata OS13 si precisa che essendo le stesse singolarmente di importo inferiore al 15% dell'importo totale dei lavori – sono subappaltabili al 100%; pertanto il concorrente singolo o riunito in raggruppamento, qualora non sia qualificato nella stessa predetta categoria (vale a dire qualora non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 oppure non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS13 almeno con classifica I), deve possedere i requisiti mancanti - **oggetto di subappalto obbligatorio e sostanziale per la qualificazione - con riferimento alla categoria prevalente.**

I concorrenti non in possesso di attestazione SOA in corso di validità nella suddette categoria OS13, possono qualificarsi ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. A tal fine, per lavori analoghi eseguiti, direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella GURI (art. 90 comma 1 lett. a) del Regolamento) si intendono e si richiedono esclusivamente lavorazioni rientranti nelle declaratorie della sola categoria **SOA OS13**, contenuta nell'allegato A del Regolamento.

13.1.3 "omissis"

13.1.4. I concorrenti possono beneficiare **dell'incremento della classifica** di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

13.1.5 ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), *e-bis*) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.6 ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo **verticale**, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), *e-bis*) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente**; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

13.1.7 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto**.

Per appalti in cui è richiesta la classifica III o superiore: 13.1.8

13.1.8. ► Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. **Si precisa che relativamente al requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 40, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, si applicherà l'art. 63, comma 1 e l'art 92, comma 8 del Regolamento.**

"omissis"

13.1.10 gli **operatori economici stabiliti negli altri Stati** di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel **decennio** antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;ù

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel **decennio** antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

[Per appalti in cui è richiesta la classifica III o classifica superiore]

13.1.10.1 ► possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento.

"omissis"

13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto**. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

13.4. ►Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.5. Requisiti speciali per la progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

► I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, **a pena di esclusione**, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

- a) ai sensi dell'art. 92, comma 6 ult. periodo del Regolamento, qualora siano in possesso della **qualificazione per progettazione e per costruzione**, sulla base dell'attività di progettazione della **propria struttura tecnica** avente la composizione minima stabilita dall'art. 79, comma 7, del Regolamento **oppure**, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, attraverso i **soggetti di cui all'art. 90 comma 1, lett. d), e), f-bis), g) e h)** del Codice, **associato/i o indicato/i** in sede di offerta

oppure

- b) ai sensi dell'art. 92, comma 6 primo periodo del Regolamento, qualora i concorrenti siano in possesso della **qualificazione di sola costruzione**, esclusivamente sulla base dell'attività di progettazione dei **progettisti associati**

o indicati in sede di offerta, tra i soggetti di cui all'art. 90 comma 1, lett. d), e), f-bis), g) e h) del Codice.

► 13.5.1

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, tra quelli indicati all'art. 92 comma 6 del DPR 207/2010, i requisiti di ordine speciale richiesti agli stessi ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Codice sono i seguenti:

- **13.5.1 a) servizi di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva** svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo dei lavori progettati non inferiore a **1,5 (uno virgola cinque) volte l'importo dei lavori da progettare, distintamente, per ciascuna delle tipologie indicate nella seguente tabella** individuate in base alla classificazione di cui alla tavola Z-1 (nella colonna: "L. 143/49 classi e categorie") allegata al D.M. n. 143 del 2013. Quindi, gli importi minimi dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione di cui sopra, idonei a soddisfare il requisito richiesto con riferimento a ciascuna delle "Id Opere" esplicitate nella seguente tabella, sono riportati nella tabella stessa in corrispondenza della colonna **"Importi richiesti per soddisfare il requisito minimo"**.

| Decennio di riferimento: dal novembre 2005 a novembre 2015 | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--|--|---|
| Tavola Z1 | Corrispondenze | | | Importi al netto di IVA | |
| ID Opere | Classe e categ. L. 143/49 | Grado complessità | Lavorazioni oggetto dell'appalto in riferimento alle quali si richiede il requisito speciale per la relativa progettazione | Importo lavori indicati nel presente bando al paragrafo 1.3 (euro) | Importi richiesti per soddisfare il requisito minimo Importi dei lavori cui devono riferirsi i servizi di progettazione svolti per soddisfare il requisito richiesto (pari a Importo lavori x 1,5) (euro) |
| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02 - | VI/a | 0,45 | (comprese nella categoria prevalente -OG3) | € 189.652,84 | € 284.479,26 |
| STRUTTURE - S.05 | IX/b IX/c | 1,05 | (comprese nella categoria scorporabile -OS21) | € 236.035,33 | € 354.053,00 |
| STRUTTURE - S.03 | I/g | 0,95 | (comprese nelle categorie scorporabili -OS11 e OS13) | 245.311,83 (risulta dalla sommatoria di € 88.642,09 ed €156.669,74) | € 367.967,74 |

- **13.5.1 b) servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo riferito ai lavori oggetto del servizio non inferiore a **1 (una) volta l'importo dei lavori oggetto dell'appalto, distintamente, per ciascuna delle tipologie indicate nella seguente tabella** individuate in base alla classificazione di cui alla tavola Z-1 (nella colonna: "L. 143/49 classi e categorie") allegata al D.M. n. 143 del 2013. Quindi, gli importi minimi dei lavori cui si riferiscono i servizi di coordinamento di cui sopra, idonei a soddisfare il requisito richiesto con riferimento a ciascuna delle Id Opere esplicitate nella seguente tabella, sono riportati nella tabella stessa in corrispondenza della colonna **"Importi richiesti per soddisfare il requisito minimo"**.

| Decennio di riferimento: dal novembre 2005 a novembre 2015 | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| Tavola Z1 | Corrispondenze | | | Importi al netto di IVA | |
| ID Opere | Classe e categ. L. 143/49 | Grado complessità | Lavorazioni oggetto dell'appalto in riferimento alle quali si richiede il requisito speciale del coordinamento | Importo lavori indicati nel presente bando al paragrafo 1.3 (euro) | Importi richiesti per soddisfare il requisito minimo Importi dei lavori cui devono riferirsi i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti per soddisfare il requisito richiesto (pari a Importo lavori x 1) (euro) |
| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02 - | VI/a | 0,45 | (comprese nella categoria prevalente -OG3) | € 189.652,84 | € 189.652,84 |
| STRUTTURE - S.05 | | | (comprese nella categoria | € 236.035,33 | € 236.035,33 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|------|--|--|--------------|
| | IX/b IX/c | 1,05 | scorporabile -OS21) | | |
| STRUTTURE - S.03 | I/g | 0,95 | (comprese nelle categorie scorporabili -OS11 e OS13) | 245.311,83 (risulta dalla sommatoria di € 88.642,09 ed €156.669,74) | € 245.311,83 |

Nelle precedenti tabelle - che presentano in modo schematizzato la qualificazione dei lavori ai fini della progettazione da svolgere ed i corrispondenti requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento - sono state usate le seguenti definizioni:

- a) per <<**Id opere**>> si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143 del 2013;
- b) per <<**Classe e categoria**>> si intende la classe e la categoria di cui all'art. 14 della legge n. 143 del 1949. Nella tabella sono riportate per ciascuna <<Id opere>> le corrispondenti Classi e categorie in base alle corrispondenze di cui tavola Z-1 (nella colonna: "L. 143/49 classi e categorie") allegata al D.M. n. 143 del 2013 da considerarsi ai fini della dimostrazione dei requisiti;
- c) per <<**Grado di complessità**>> si intende il coefficiente <<G>> riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo <<Id Opere>>.

- 13.5.2

a) ai fini dei requisiti di cui ai punti **13.5.1 a)** e **13.5.1 b)** sono **valutabili esclusivamente** i lavori individuati come segue:

- per le prestazioni rese **a partire dal 21 dicembre 2013** - data di entrata in vigore del D.M. n. 143 del 2013 - lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto;

- per le prestazioni rese **prima del 21 dicembre 2013**, i lavori delle "**Classi e categorie**" di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 sono riportate come corrispondenza nelle tabelle di cui ai precedenti punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b);

b) i servizi (riferiti ai lavori rientranti nelle Id opere o classi e categorie sopra specificati) valutabili ai fini del requisito **13.5.1 a)** sono uno o più dei seguenti:

- progettazione preliminare
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;

senza che siano fissati importi minimi all'interno delle suddette tipologie di servizi.

b1) i servizi (riferiti ai lavori rientranti nelle Id opere o classi e categorie sopra specificati) valutabili ai fini del requisito **13.5.1 b)** sono esclusivamente i seguenti:

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

c) se con riferimento ad uno stesso lavoro sono state espletate sia la progettazione preliminare, definitiva che quella esecutiva e/o il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i servizi sono computati una sola volta (cioè l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi sono presi in considerazione una sola volta);

d) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibile;

e) sono valutabili sia i **servizi svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati**, sulla base dell'interpretazione contenuta nella sentenza del Tar del Lazio Sezione Seconda Quater del 28/02/2013 n. 2180 dove si precisa quanto segue. In caso di progettazioni definitive o esecutive espletate negli ultimi dieci anni per committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati, purchè la progettazione sia stata regolarmente e formalmente approvata dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa.

In caso di **committenti privati** non solo i servizi di progettazione espletati negli ultimi dieci anni devono essere stati ultimati, ma i relativi lavori devono essere stati completati o quanto meno iniziati e comunque devono essere suscettibili di effettiva realizzazione. In sostanza, ai fini di un controllo sulla serietà e validità delle progettazioni effettuate, si esige che il **progetto sia stato realizzato o per lo meno che i relativi lavori siano iniziati** e che quindi il committente privato abbia effettivamente accettato il progetto decidendo di tradurlo in pratica. Solo questo comportamento infatti può costituire un equivalente della approvazione da parte della stazione appaltante al fine di comprovare la validità dei servizi di progettazione svolti e quindi l'affidabilità dei progettisti. Conseguentemente, anche

le progettazioni eseguite per committenti privati ed utilizzate da questi ultimi per la partecipazione a pubbliche gare possono essere utilizzati dai progettisti per la qualificazione di cui al presente paragrafo solo se il progetto è risultato aggiudicatario della pubblica gara ed è stato conseguentemente formalmente approvato dalla stazione appaltante (Tar Lazio - Sentenza 28/02/ 2014 n. 2180).

f) fermi restando i limiti di cui al precedente punto sub e), l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- gli importi di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purchè relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;

g) l'obbligo di cui all'art. 253, comma 5 del Regolamento di prevedere un **giovane professionista si intenderà operante solo in caso l'operatore concorrente "associi" un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lettera g) del Codice**, così come indicato nel precedente paragrafo 2.3, lett. d) del bando di gara. Nel caso in cui l'operatore economico offerente decida di <<avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta ... >> ai sensi dell'art. 53, comma 3, primo periodo del Codice (avvalimento atecnico), fattispecie non assimilabile alla figura del raggruppamento temporaneo, non si ritiene operante l'obbligo previsto dall'art. 253 comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (Parere n. 91 del 22 maggio 2013 dell'AVCP).

h) in caso di progettazioni preliminari e/o definitive e/o esecutive e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione realizzate congiuntamente ad altri soggetti professionali [di cui alle **lett. da d) ad h)** dell'art. 90, comma 1, del Codice] **sarà valutata**, ai fini del computo del valore dei lavori progettati, **solo la quota parte del progetto che i progettisti - associati od indicati o facente parte dello staff tecnico interno** degli operatori con qualificazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione - **ha contribuito a realizzare**. Tale quota di realizzazione dovrà essere dimostrata e documentata tramite:

- in caso di progettazioni eseguite per **committenti pubblici**, in raggruppamento temporaneo [lettera g) dell'art. 90, comma 1, del Codice], dalle quote di partecipazione al raggruppamento del soggetto professionale; in caso di progettazioni eseguite insieme ad altri soggetti indicati (e non raggruppati) dalla quota parte di progettazione eseguita e documentabile tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate e/o tramite i contratti o gli atti che attestino i ruoli e le quote di progettazione di ciascun soggetto;
- in caso di progettazioni eseguite per **committenti privati**, congiuntamente ad altri progettisti, dalla quota parte di progettazione eseguita e documentabile tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate e/o tramite i contratti da cui risultino i ruoli e le quote di progettazione eseguite da ciascun progettista.

i) in caso di società di professionisti o di ingegneria [di cui rispettivamente alle **lettere e) ed f)**, dell'art. 90, comma 1, del Codice] saranno valutate le progettazioni espletate dalla società stesse.

l) in caso di consorzi stabili di cui alla lettera h) dell'art. 90, comma 1, del Codice, si applicheranno, l'art. 256, il comma 9 dell'art. 261 e l'art. 277 del Regolamento.

Come già indicato nel precedente paragrafo 1.4., si richiede l'indicazione del soggetto che svolgerà le funzioni di coordinamento delle varie figure professionali e l'indicazione del soggetto che svolgerà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

m) nel caso in cui l'operatore concorrente **"associi" un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lettera g) del Codice** i requisiti di ordine generale di partecipazione di cui al precedente paragrafo 3 devono essere posseduti da tutti i progettisti del raggruppamento, mentre i requisiti speciali di cui al presente **paragrafo 13.5.1 - punti 13.5.1 a) 13.5.1 b)**, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento di progettisti.

In caso di **raggruppamento di progettisti**, la mandataria del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale rispetto a ciascun mandante ma, non è richiesto il possesso di una percentuale minima dei requisiti speciali. **Lo stesso principio si applica nel caso in cui l'impresa associ vari progettisti, senza che questi dichiarino di costituire un raggruppamento.**

In ogni caso si richiede che le imprese indichino il **nominativo** chi fra loro assumerà, in caso di aggiudicazione, l'onere della redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oppure **come le imprese stesse si suddivideranno le prestazioni relative e chi si occuperà dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.**

n) anche in caso di mera **"indicazione"** di progettisti, i requisiti di ordine generale di partecipazione di cui al precedente paragrafo 3. devono essere posseduti da tutti i progettisti e non sono richieste percentuali minime dei requisiti speciali in capo a ciascun progettista indicato, fermo restando, naturalmente, che i requisiti deve essere cumulativamente posseduti e dimostrati dall'insieme dei progettisti indicati.

o) nel caso di **raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, di cui all'art. 37, del Codice, in possesso di qualificazione SOA per *prestazioni di progettazione e costruzione* in categorie e classifiche adeguate che intendano produrre direttamente la **progettazione tramite il/i proprio/i staff** (senza associare o indicare soggetti di cui all'art. 90 del Codice), si richiede, che le imprese indichino chi fra loro assumerà, in caso di aggiudicazione, l'onere della redazione del progetto esecutivo oppure come le imprese stesse si suddivideranno le prestazioni relative alla progettazione, chi si occuperà del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e chi si occuperà dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Resta ferma in questi casi, pena l'esclusione, la necessità del possesso da parte di tutti i progettisti interni del requisito dell'iscrizione agli albi professionali.

p) Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l'istituto **dell'avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti speciali di cui al presente **paragrafo 13.5.1 - punti 13.5.1 a) 13.5.1 b)** si rinvia a quanto disciplinato ai **paragrafi 13.2 e 13.4**.

Si precisa che qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti un **raggruppamento temporaneo** questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente bando di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;

Invece qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'**"indicazione" di uno o più progettisti**, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i progettisti indicati devono essere in diretto possesso dei requisiti speciali prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

In caso di concorrenti in possesso della qualificazione di sola costruzione

I progettisti associati o indicati in sede di offerta dal concorrente, **dovranno attestare** di non essere in alcuna delle condizioni preclusive di cui al paragrafo 3 del presente bando di gara e di essere in possesso dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo 13.5.1 - **punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b)**, preferibilmente utilizzando il **Modello Allegato 6**.

Tale modello deve essere reso dai seguenti soggetti:

- in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 90, comma 1 lett. d, del codice), dal singolo professionista o da tutti i professionisti associati;
- in tutti i casi di società, dal legale rappresentante;
- in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti (art. 90, comma 1, lett. g, del codice), da tutti i professionisti riuniti;
- in caso di consorzi stabili (art. 90, comma 1, lett. h, del codice), da tutti i legali rappresentanti delle società consorziate.

I progettisti associati e/o indicati dovranno altresì dichiarare – preferibilmente utilizzando il **modulo Allegato 6)**:

- di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a prestare la propria opera professionale secondo le modalità e nei termini di cui al Capitolato, nel rispetto delle norme ivi specificate regolatrici dell'appalto e comunque, dell'ordinamento nazionale e comunitario vigente;
- di prendere esatta cognizione della natura delle opere da progettare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla redazione del progetto;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e in tutti gli altri documenti che possono influire sulla progettazione,
- **di accettare l'attività progettuale precedentemente svolta, ai sensi dell'art. 91 comma 4 del Codice.**

In caso di concorrenti in possesso della qualificazione di progettazione e costruzione e staff di progettazione qualificato

Per i progettisti facenti parte dello **staff interno**, relativamente al requisito di iscrizione ai relativi Albi Professionali e del possesso dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo 13.5.1- punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b), è necessaria la **dichiarazione del legale rappresentante** dell'impresa, **preferibilmente utilizzando il modulo Allegato 1**.

In ogni caso, i progettisti preferibilmente utilizzando il **modello Allegato 7** - dovranno compilare una **distinta** dei lavori per i quali hanno svolto i servizi tecnici di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fino al raggiungimento dei requisiti speciali richiesti nei punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b), completa per

ciascun lavoro dell'indicazione:

- del committente, che potrà essere pubblico o privato;
- della descrizione sommaria;
- dell'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
- della natura delle prestazioni effettuate (*progettazione preliminare definitiva, esecutiva e/o del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*);
- della data di inizio e di fine del servizio;
- della **identificazione con lo <<Id opere >> e della <<classe e categoria>>**;
- degli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'organo competente ad esprimere parere. Si precisa che in mancanza di tale indicazione l'intervento non verrà valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo del presente bando di gara.

Tale distinta, dovrà essere **compilata per ciascun lavoro realizzato nel decennio per il quale è stato realizzato il servizio tecnico (di progettazione o di coordinamento) e distintamente per ciascuna delle tipologie di cui alle tabelle del paragrafo 13.5.1 del bando di gara, fino al raggiungimento del requisito richiesto.**

La distinta deve essere **sottoscritta** dal progettista, con le stesse modalità prevista per le dichiarazioni.

La documentazione dovrà essere inserita all'interno della busta "A" – Documentazione Amministrativa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di progettisti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali dovranno essere resa da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte e sedute di gara

14.1 ►Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione, deve essere sigillato** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le **ore 12.30 del giorno 18.01.2016** esclusivamente al seguente indirizzo: **Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2 ►È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'**Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna**, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno – oltre alle informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'**oggetto della gara**. Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i **nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti**, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

14.4 Il plico deve contenere al suo interno **tre buste chiuse e sigillate e riportare** la dicitura rispettivamente:

14.4.1 "A - Documentazione amministrativa";

14.4.2 "B – Offerta tecnica";

14.4.3 "C - Offerta economica".

Le tre buste chiuse e sigillate devono recare l'indicazione del mittente e dell'oggetto dell'appalto.

14.5 ► Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Sedute di gara:

14.6. prima seduta pubblica (di apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa e - nel caso in cui non si rendano necessarie le verifiche a campione ex art. 48, comma 1, del Codice o in cui non si renda necessario interrompere il procedimento come per esempio per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del Codice - della busta "B" contenenti le offerte tecniche): **il giorno 21.01.2016 alle ore 9,00** presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna;

14.7. le Buste "B" contenenti le offerte tecniche saranno esaminate in sedute riservate;

14.8. seduta pubblica (di apertura delle buste "C"): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con **almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa** e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna.

14.9. il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del Codice, o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonché per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

15 Criterio di aggiudicazione:

La migliore offerta è selezionata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del Codice secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | Punti | FATTORI Ponderali (Punteggi Massimi) |
|--|---|-------|--------------------------------------|
| CRITERIO A). Modalità di gestione della commessa finalizzata al miglioramento della qualità per la gestione della stessa e alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi : | | | |
| Sub criterio A1 | <p>Definizione delle squadre di lavoro, articolate secondo le lavorazioni indicate negli elaborati R_08 e R_11 del progetto preliminare, con specifici riferimenti all'organizzazione che l'impresa intende adottare e indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- idoneità e adeguatezza del numero delle squadre di lavoro, articolate secondo le lavorazioni da eseguire indicate negli elaborati R_08 e R_11 del progetto preliminare.</p> | 3 | 40 |
| Sub criterio A2 | <p>Definizione della dimensione delle singole squadre di lavoro individuate al punto precedente.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <p>- adeguatezza delle singole squadre di lavoro in termini del numero di operai di cui queste saranno composte. L'adeguatezza della composizione numerica delle squadre di lavoro sarà valutata anche con riferimento alle specifiche lavorazioni alle quali la/e squadra/e saranno dedicate.</p> | 4 | |
| Sub criterio A3 | <p>Profilo professionale minimo che ci si impegna ad utilizzare in caso di aggiudicazione per la figura del capocantiere.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <p>- livello di esperienza minimo – riferito ad interventi di costruzione o ristrutturazione/manutenzione straordinaria su ponti / viadotti di I o II categoria - che ci si impegna a garantire per la figura del capocantiere. <u>Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone</u> ma solo l'indicazione astratta e generale del livello minimo di esperienza, come sopra definita, della suddetta professionalità che ci si impegnerà ad utilizzare in caso di aggiudicazione.</p> | 3 | |

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| Sub criterio A4 | <p>Attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'appalto .</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto alla tipicità dell'appalto in esame, con particolare attenzione alla fasi di lavorazioni particolarmente complesse (esecuzioni fondazioni profonde, demolizione impalcato e varo delle travi). | 2 | |
| Sub criterio A5 | <p>Riflesso ambientale di attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'appalto.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento atmosferico e acustico) per il loro utilizzo in cantiere. | 3 | |
| Subcriterio A6 | <p>Tutela della salute e della sicurezza del lavoro oltre quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto per ottimizzare i processi costruttivi ed operativi in relazione alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro, oltre quanto previsto dalla normativa vigente; - efficacia delle azioni/accorgimenti proposti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed applicabilità anche agli altri operatori che intervengono nel cantiere. | 5 | |
| Sub criterio A7 | <p>Piano operativo per l'esecuzione delle opere</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza :</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza del layout di cantiere ai fini della individuazione della delimitazione delle aree di cantiere, delle aree di stoccaggio dei materiali da utilizzare e quelli di risulta; - efficacia delle azioni/accorgimenti proposti per garantire la gestione e manutenzione in termini di funzionalità, della segnaletica relativa alla viabilità temporanea durante tutta la durata del cantiere. | 5 | |
| Sub criterio A8 | <p>Apprestamenti e procedure applicative tese alla riduzione dell'impatto ambientale – RIFIUTI</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percentuale di materiale di risulta delle lavorazioni relativo a materiali provenienti dalla demolizione dell'impalcato o dallo scavo che verrà conferito ad impianto/i di trattamento/recupero rifiuti autorizzato/i. Verrà dato maggior peso all'impegno del concorrente a conferire in impianti autorizzati con procedura semplificata. Il concorrente indicherà in offerta il/gli impianti di trattamento/recupero di cui intenderà avvalersi ed il tipo di autorizzazione di ciascun impianto. | 5 | |
| Sub criterio A9 | <p>Gestione degli approvvigionamenti</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno valutate le condizioni di approvvigionamento dei materiali e la relativa movimentazione verso e nell'ambito del cantiere con particolare riferimento ai manufatti di notevole dimensione.</p> | 5 | |
| Sub- criterio A10 | <p>Piano di qualità- Rendicontazione</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'impresa dovrà indicare le attività di controllo che intende mettere in campo per la verifica dei processi produttivi e come verrà gestita la rendicontazione alla Direzione Lavori (ad es: consegna delle certificazioni, dichiarazioni di prestazioni, schede tecniche, tenuta di registri con annotazione dei prelievi , documenti di trasporto correlati alle varie forniture, ecc...). In particolare la rendicontazione dovrà rispettare quanto previsto dal "Nuovo CPR (UE) 305/2011" .</p> | 5 | |

| CRITERIO B). Valutazione progetto definitivo presentato in sede di gara con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi: | | | |
|--|---|----------|-----------|
| Sub criterio B1 | <p>Completezza ed esaustività degli elaborati di progetto.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- completezza ed esaustività dei singoli elaborati di progetto nel rispetto dei contenuti di cui agli artt. 24-32 del DPR 207/2010;</p> | 4 | 20 |
| Sub criterio B2 | <p>Attitudine dell'opera a sopportare attacchi di agenti aggressivi di diversa natura mantenendo inalterate le caratteristiche meccaniche funzionali.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <p>Idoneità delle soluzioni individuate atte a garantire la minimizzazione degli oneri di manutenzione e aumentare la durata dell' opera oltre il periodo di vita utile atteso garantendo il livello di servizio per il quale l'opera sarà progettata .</p> | 6 | |
| Sub criterio B3 | <p>Conformità ed eventuali miglioramenti delle caratteristiche prestazionali della soluzione prescelta rispetto alle normative vigenti specifiche inerenti i lavori da realizzarsi .</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali</p> <p>-adozione di una soluzione tipologica di provata efficienza dinamica e statica che comporti il rispetto di quanto previsto dal N.T.C. del 2008 e la classificazione di ponte di I categoria</p> | 3 | |
| Sub criterio B4 | <p>Conformità proprietà meccaniche materiali utilizzati per la soluzione prescelta rispetto alle normative vigenti specifiche inerenti i lavori da realizzarsi .</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali</p> <p>- adozione di soluzione che prevede l'utilizzo di materiali con resistenza alle sollecitazioni meccaniche che garantiscono coefficienti di sicurezza superiori al minimo stabilito dalla normativa vigente.</p> | 3 | |
| Sub criterio B5 | <p>Caratteristiche apparecchiature</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criteri motivazionale:</p> <p>Utilizzo di apparecchiature che garantiscono al meglio la trasmissione dei carichi tra impalcato e spalle e garantiscono le dilatazioni orizzontali _</p> | 4 | |
| CRITERIO C). Disponibilità alla realizzazione di migliorie e/o lavorazioni/forniture aggiuntive cn relativi sub-criteri e correlati sub-pesi: | | | |
| Sub criterio C1 | <p><i>Proposte migliorative inerenti alla presentazioni di proposte tecniche di consolidamento statico e adeguamento sezione stradale su manufatto in posto in continuità a quelli oggetto di intervento :</i> proposte tecniche per la realizzazione di opere di consolidamento/adequamento normativo del manufatto sulla Via Sant'Alberto in attraversamento dello Scolo Consorziale Fagiolo e relative opere di adeguamento della sezione stradale a C2 in corrispondenza di tale attraversamento, nonché raccordo piano altimetrico con la viabilità esistente.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutate:</p> <p>- la fattibilità tecnica e la sostenibilità finanziaria della soluzione progettuale proposta relativa al consolidamento/adequamento normativo del manufatto sulla Via Sant'Alberto in attraversamento dello Scolo Consorziale Fagiolo e relative opere di adeguamento della sezione stradale a C2 in corrispondenza di tale attraversamento nonché raccordo piano altimetrico con la viabilità esistente. Tale soluzione progettuale prevede la presentazione di una relazione tecnica che illustra quanto sopra richiesto.</p> | 5 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|----|
| Sub criterio C2 | <p><i>Proposte migliorative atte alla realizzazione di opere compensative di consolidamento statico:</i> proposta tecnica che illustra gli interventi che l'impresa intende realizzare ai fini del consolidamento /adeguamento normativo dell'arco e spalle in muratura del manufatto sulla Via Sant'Alberto in attraversamento dello Scolo Consorziato Fagiolo.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà valutata:</p> <p>- l'adeguatezza dal punto di vista tecnico ed esecutivo delle opere di consolidamento che l'impresa intende realizzare ai fini del consolidamento /adeguamento normativo sull'arco e spalle in muratura</p> | 5 | |
| Sub criterio C3 | <p><i>Proposte migliorative atte alla realizzazione di opere compensative di ripristino viabilità esistente :</i> opere di ripristino della viabilità esistente eventualmente danneggiate dai mezzi d'opera, miglioramenti della viabilità di adduzione al ponte.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'Impresa dovrà formulare una proposta tecnica che illustri gli interventi che si intendono effettuare per migliorare le prestazioni della pavimentazione stradale privilegiando soluzioni che minimizzino gli interventi di manutenzione nel tempo e garantiscano elevata aderenza e portanza. Saranno quindi valutate a puro titolo di esempio proposte:</p> <p>di tipo ESECUTIVO, quelle relative alla maggiore estensione della superficie (in mq) di fresatura e realizzazione di tappeto d'usura e binder su tratti di strade esistenti;</p> <p>di tipo TECNICO, quelle relative all'impiego di tecnologie e prodotti che minimizzino gli interventi di manutenzione nel tempo.</p> | 5 | |
| CRITERIO D) Riduzione dei termini di esecuzione dei lavori. | | | |
| <p>Si specifica che verrà assegnato il punteggio massimo all'offerta che dichiarerà la disponibilità alla realizzazione dell'opera nel minor tempo, espresso in giorni naturali e consecutivi, rispetto a quello fissati dal Capitolato in 180 giorni. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare secondo la seguente formula :</p> <p>Punti per termini = $5 \times \frac{\text{Riduzione di tempo offerto}}{\text{Riduzione del tempo massimo offerto}}$</p> <p>Si stabilisce fin d'ora che la riduzione offerta non potrà superare i 30 (trenta) giorni .</p> | | | 5 |
| CRITERIO E) . Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo assoggettabile a ribasso. | | | 20 |

Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione al criterio B) **VALUTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO IN SEDE DI GARA, sia inferiore a 5 punti** come somma dei punteggi ottenuti nei sub-criteri. **Tale soglia minima dovrà essere superata prima della prima riparametrazione a livello di ciascuno dei sub-criteri nei quali si suddivide il suddetto criterio B).**

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione- sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

[1] $K_i = O_{\text{tecnica riparametrata concorrente i-esimo}} + (E_i \times 20)$ dove:

K_i = è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

$O_{\text{tecnica riparametrata}}$ del concorrente *i-esimo* = è il punteggio attribuito in base alla formula **[3]** riparametrando la valutazione da questi ottenuta nell'offerta tecnica nel suo insieme, sia con riferimento ai criteri di natura qualitativa sia a quelli di natura quantitativa e dopo aver già effettuato una prima riparametrazione (a livello di sub-criterio) per i criteri di natura qualitativa;

E_i = è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata per l'offerta economica.

Come sarà in seguito ulteriormente specificato nel dettaglio **per i criteri di valutazione di natura qualitativa** (criteri A, B, C della tabella di cui sopra), i **coefficienti, variabili tra zero ed uno**, da assegnare a ciascun sub-criterio avente natura qualitativa, sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei dettagli contenuti di ciascun sub-criterio specificati nella tabella di cui sopra, da parte di ogni commissario;
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (prima riparametrazione).

Si precisa che, con riferimento alle offerte tecniche relative ai due **criteri di natura qualitativa (A, B e C)**, che si articolano in sub-criteri, la **prima riparametrazione** di cui al suddetto punto c) si effettuerà a livello di ciascuno dei rispettivi sub criteri.

Con riferimento, invece, alle offerte tecniche relative al **criterio di natura quantitativa (criterio D)** della tabella di cui sopra), non si effettuerà una prima riparametrazione, in quanto, come sarà in seguito dettagliatamente illustrato, la metodologia di attribuzione dei valori ai coefficienti di valutazione, avviene mediante meccanismi automatici e formule matematiche che assicurano di per sé valutazioni pari a zero alle offerte che non contengono miglioramenti rispetto al tempo di esecuzione previsto dal Capitolato e valutazioni pari al punteggio massimo, alla migliore offerta.

Si effettuerà successivamente una seconda riparametrazione (come da formula [3]) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente, **determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nei criteri di valutazione di natura qualitativa** (criteri A, B e C) oggetto di una prima riparametrazione, come sopra illustrato, a livello di sub-criterio **e di quelli di natura quantitativa** (criterio D) (si veda la seguente formula [2]).

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo punteggio all'offerta tecnica in base alla seguente formula:

[2] O tecnica concorrente i-esimo =

(A1i riparam.) x 3 + (A2i riparam.) x 4 + (A3i riparam.) x 3 + (A4i riparam.) x 2 + (A5i riparam.) x 3 + (A6i riparam.) x 5 + (A7i riparam.) x 5 + (A8i riparam.) x 5 + (A9i riparam.) x 5 + (A10i riparam.) x 5 + (B1i riparam.) x 4 + (B2i riparam.) x 6 + (B3i riparam.) x 3 + B4i riparam.) x 3 + (B5i riparam.) x 4+ (C1i riparam.) x 5 + (C2i riparam.) x 5 + (C3i riparam.) x 5 + Di x 5

I valori di A1i riparam, A2i riparam, A3i riparam, A4i riparam, A5i riparam, A6i riparam, A7i riparam, A8i riparam, A9i riparam, A10i riparam, B1i riparam, B2i riparam, B3i riparam, B4i riparam, B5i riparam, C1i riparam, C2i riparam, C3i riparam saranno determinati in base al procedimento esplicitato per i sub-criteri di natura qualitativa; mentre i valori Di saranno determinati in modo oggettivo ed automatico secondo quanto descritto con riferimento ai criteri di valutazione **di natura quantitativa**.

Successivamente **si attribuiranno 80 punti** (che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e cioè alla somma dei punteggi massimi relativi ai criteri A, B, C e D indicati nella tabella di cui sopra) **all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula [2] - il valore di O tecnica più alto** ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula.

[3] O tecnica riparametrata concorrente i-esimo = (O tecnica concorrente i-esimo / O tecnica massima) x 80

Offerta tecnica - Criteri di valutazione di natura qualitativa (A, B, C)

Il punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* in relazione ai sub-criteri di valutazione nei quali si articola il criterio A) della tabella di cui sopra sarà così determinato:

- a) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un punteggio **variabile tra zero ed uno al coefficiente A1i**, relativo al sub-criterio di valutazione A1 indicato nella tabella di cui sopra. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;
- b) in secondo luogo si effettuerà la media dei coefficienti attribuiti dai commissari con riferimento al medesimo criterio;
- c) in terzo luogo **si effettuerà una prima riparametrazione** attribuendo un valore pari ad uno al coefficiente del sub-criterio A1 che aveva ottenuto il valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi mediante la seguente formula:

Ai riparam. = (A1 medio concorrente i-esimo)/ A1 medio più elevato tra le offerte valutate)

A1i riparam. è quindi il valore, dopo la prima riparametrazione, che acquisirà il concorrente *i-esimo* con riferimento al sub-criterio A1. Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [2] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta tecnica del concorrente *i-esimo*.

Il procedimento di cui ai precedenti, punti da a) a c), sarà ripetuto per ciascuno dei sub-criteri del criterio A) e per

ciascuno dei sub-criteri del criterio B) e per ciascuno dei sub-criteri del criterio C), di natura qualitativa.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida ed ammessa alla valutazione tecnica.

Offerta tecnica – Criterio di valutazione di natura quantitativa D)

Relativamente al criterio di valutazione di natura quantitativa D), il relativo coefficiente di valutazione D_i , sarà determinato in base alla seguente formula

**$D_i = \text{Riduzione di tempo offerto (Di) (espresso in giorni)}$
 $\text{Riduzione di tempo massimo (espresso in giorni)}$**

Si specifica che verrà assegnato il punteggio massimo all'operatore economico che offrirà la maggiore riduzione espressa in - giorni naturali e consecutivi in meno sui tempi di esecuzione dei lavori (**preferibilmente utilizzando il modello Allegato 8**) da inserire nella busta C), rispetto ai 180 fissati dal Capitolato. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare in base alla predetta formula.

Si stabilisce fin d'ora che la riduzione del tempo di esecuzione dell'appalto offerta, non potrà superare i 30 (=trenta) giorni.

Tali valori saranno poi inseriti nella precedente formula **[2] O tecnica concorrente i-esimo.**

Offerta economica - Criterio di valutazione E).

Offerta economica

$E_i = R_{gi} / R_{gmax}$ dove:

R_{gi} è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{gmax} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse;

E_i rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione E) "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo;

Si ribadisce che sia con riferimento al prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori a corpo che per l'offerta per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

La percentuale di ribasso sul **prezzo posto a base di gara di Euro 677.623,90** (indicato al precedente paragrafo 1.2 del presente bando) in base al quale sarà calcolato il valore del coefficiente E_i relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" è calcolata mediante la seguente operazione:

$$R_g = ((P_g - P_o) / P_g) * 100$$

dove:

- " R_g " indica la percentuale di ribasso globale;

- " P_g " è l'importo globale a base d'asta (assoggettabile a ribasso) **pari ad Euro 677.623,90** di cui al precedente **paragrafo 1.2** del presente bando, comprensivo delle spese di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, al netto degli importi non soggetti a ribasso di Euro 20.000,00 per i costi della sicurezza.

- " $P_o = P_{ol} + P_{od} + P_{oe}$ " è il **prezzo globale richiesto**, dato dalla somma del prezzo " P_{ol} " offerto per l'esecuzione dei lavori, del prezzo " P_{od} " richiesto per la progettazione definitiva ed il prezzo " P_{oe} " richiesto per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

I suddetti prezzi offerti (**P_{ol} , P_{od} , P_{oe}** e quindi **P_o**) sono quelli indicati dai concorrenti nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 17, punto 1, dei documenti da inserire nella busta "C" contenente l'offerta economica, con le seguenti prescrizioni e precisazioni.

In caso di differenza tra il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori indicato nel computo metrico estimativo di cui al successivo paragrafo 17, punto 3) dei documenti da inserire nella busta "C" contenente l'offerta economica, con quello indicato nella dichiarazione di cui al paragrafo 17, punto 1) dei documenti da inserire nella busta "C", prevale quest'ultimo.

In caso di discrasia tra il prezzo globale richiesto "Po" indicato nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 17 punto 1) dei documenti da inserire nella busta "C" con il ribasso percentuale offerto (Rg) espresso in lettere sul prezzo a base d'asta di Euro **Euro 677.623,90** indicato nello stesso documento, prevale il ribasso percentuale offerto, espresso in lettere. Quindi in caso di differenze tra il ribasso percentuale offerto (Rg) espresso in cifre con quello espresso in lettere prevale quest'ultimo.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono in seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che **la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comportano l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara in ribasso sull'importo dei lavori a corpo**. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi presente appalto che devono risultare, anche a tal fine, adeguati.

In particolare, con riferimento alle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata ed in particolare alle proposte migliorative di cui ai sub-criteri C1, C2 e C3 di cui alla precedente Tabella del presente paragrafo 15, qualora il concorrente decida di proporle, **dovrà tenerne conto nel computo metrico estimativo**. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, comprensive delle proposte migliorative formulate in sede di offerta, al prezzo complessivo risultante dall'offerta economica presentata, comprensivo del corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione lavori.

La loro mancata osservanza costituirà un grave inadempimento contrattuale: nel caso in cui l'appaltatore non adempia in tutto od in parte alle proposte presentate nell'offerta, nei termini previsti per l'ultimazione dei lavori, l'Amministrazione potrà ordinare all'impresa di procedere ad eseguire i lavori entro un termine che dovrà essere stabilito dal Direttore dei Lavori in base all'entità dei lavori ancora da eseguire. Se l'appaltatore non adempirà entro il termine assegnato, l'Amministrazione tratterà dall'ultimo stato di avanzamento l'importo dei lavori non eseguiti sulla base dei prezzi offerti dall'impresa, ed inoltre procederà all'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale da applicare nel caso di miglioria non eseguita affatto o eseguita in modo non conforme o parziale.

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:

16.1. ■ dichiarazione di partecipazione - **in bollo** -sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la suddetta dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura. **I concorrenti possono utilizzare il modello Allegato 1;**

Si precisa che:

16.1.1 ■ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1.2 ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. ■ le seguenti **dichiarazioni sostitutive** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale **il concorrente attesta:**

16.2.1 ■ di non trovarsi nelle condizioni previste nell' **art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), e m-quater), del Codice** e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. Rilevate anche le non univoche pronunce giurisprudenziali sul punto, ed al fine di non aggravare in maniera eccessiva e spropositata i termini di conclusione del procedimento di affidamento del contratto, si prescrive, a carico dell'aggiudicatario provvisorio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, di presentare la documentazione di cui ai successivi punti da a.1 fino ad a.4 entro **il termine di 60 giorni** a decorrere dall'ultima seduta pubblica di gara nella quale si proclama l'aggiudicazione provvisoria, **termine prorogabile di ulteriori 30 gg in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze.**

oppure

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (*indicando il Tribunale e il numero e la data del relativo decreto*), per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, **in qualità di impresa ausiliaria:**

■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata

rimossa (art. 38, comma 1, **lett. d**), del Codice);

c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC (art. 38, comma 1, **lett. e**), del Codice);

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, **lett. f**), del Codice);

e) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, **lett. g**), del Codice);

f) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, **lett. h**), del Codice);

g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, **lett. i**), del Codice);

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, **lett. l**), del Codice);

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, **lett. m**), del Codice) e di cui all'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art 53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni, nei loro confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri], per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).

l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. **m-bis**), del Codice);

m) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera **m-quater**), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

16.2.2. ■ di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Codice** e precisamente:

a) ■ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al successivo paragrafo 16.4. lett b) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (**art. 38, comma 1, lett. b**), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

b) ■ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al successivo paragrafo 16.4. lett b) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (**art. 38, comma 1, lett. c**), del Codice).

o in alternativa, se presenti condanne

b) ■ dichiara tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti o nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 16.4. lett b), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

c) ■ che nessuno dei soggetti di cui al successivo paragrafo 16.4. lett b) si trova nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

16.3. Si precisa che:

1. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, punti 16.2.1. e 16.2.2. , **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**

2. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 16.2.1. e 16.2.2., nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, **lettere b) e c)** del Codice, **devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

3. ■ le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, **lett. b), c) ed m-ter,** (presente paragrafo punto 16.2.2.) **possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 (=cinquanta) per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci).

4. ■ l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, **lett. c),** (presente paragrafo punto 16.2.2.-lett b) **deve essere resa anche per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, **lett. c) può anche essere resa personalmente dai soggetti cessati sopra indicati.**

In caso di avvalimento, con riferimento alle **imprese ausiliarie – fermo restando l'obbligo, pena l'esclusione, di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice anche da parte dei soggetti cessati dalle cariche** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara – ai fini di uno snellimento degli oneri dichiarativi imposti ai concorrenti (anche in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Stato sez. V nella sentenza n. 911/2013), non si impone, con riferimento a quest'ultimi, l'obbligo di produrre la dichiarazione di cui al presente punto, ma **si richiede solo di indicarne i nominativi e le cariche ricoperte.**

Quindi le imprese ausiliarie devono indicare l'elenco dei nominativi dei soggetti di cui all'art. 38, lett. c), **in carica e di quelli cessati dalla carica,** mentre l'obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, è posto a carico **solo dei soggetti** di cui all'art. 38, lett. c), **in carica.**

Con riferimento **alle imprese acquisite, fusesi, incorporate nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara** - fermo restando la necessità, pena l'esclusione, del possesso sostanziale del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice da parte di tutti i soggetti che hanno operato presso le stesse imprese/società fusesi, incorporate o acquisite ricoprendo le cariche contemplate nel citato art. 38, comma 1, lett. c) del Codice durante l'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara – non si impone, con riferimento a quest'ultimi soggetti, l'obbligo di produrre la dichiarazione di cui al presente punto, ma **si richiede solo di indicarne i nominativi e le relative cariche ricoperte.**

E' fatto obbligo al concorrente di indicare **l'esatta ragione sociale** di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e **l'elenco dei nominativi dei soggetti** di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice che hanno operato presso le imprese fusesi, incorporate o acquisite sempre nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Mentre, con riferimento a quest'ultimi

soggetti, non è richiesto l'obbligo di indicazione di tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura, la fattispecie dell'affitto d'azienda effettuato dal concorrente (nel ruolo di affittuario) nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, viene assimilata, ai fini degli obblighi dichiarativi richiesti con riferimento alle imprese concedenti, (e dei soggetti che hanno operato presso le stesse nei ruoli di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, durante l'anno antecedente la pubblicazione del bando), alla casistica sopra esposta delle fusioni, incorporazioni o acquisti di azienda.

5. ■ Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, **lett. b), c) ed m-ter)**, devono essere rese anche dai **titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali** delle società, muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura (devono intendersi rientranti in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti).

6. Le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 **lett. b), c) e m-ter) del Codice**, di cui al precedente punto 16.2.2, **possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati, in carica o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara**, (*preferibilmente tramite l'utilizzo dell'Allegato 2bis*) oppure dal **rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono** (*preferibilmente tramite l'Allegato 2*). L'indicazione dei nominativi cui le dichiarazioni rese dal legale rappresentante legale si riferiscono, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

16.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante:

a. l'iscrizione alla Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;

b. i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura (devono intendersi rientranti in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci;

c. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero **indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie** suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*con riferimento all'impresa ausiliaria, non sussiste l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui alla lettera c) del citato art. 38 del Codice con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società acquisite e/o incorporate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*).

[Per appalti in cui è richiesta la classifica III o superiore]

16.5. ■ attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, **a pena di esclusione**, dell'**attestazione di qualificazione** rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione **in categorie e classifiche adeguate (così come specificato al precedente paragrafo 13.1)** del presente bando di gara, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice.

16.5.1. ■ attesta di essere in possesso dei requisiti speciali previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione oggetto del presente appalto (paragrafo 13.5.1 - punti 13.5.1 a) 13.5.1 b) del bando di gara) documentato, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati /e/ qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati, **indicando altresì i progettisti** (*appartenente alla struttura tecnica del concorrente /indicati /associati*), **ai quali verrà affidata l'attività di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione specificando per i**

professionisti: nome / cognome / data di nascita / P. IVA / Codice Fiscale / residenza / titolo di studio // **Per le società:** ragione sociale / sede legale/ P.IVA // **Per tutti i professionisti:** qualifica ed estremi di iscrizione ai relativi Albi professionali e le parti del progetto che verranno eseguite con riferimento alle classi/categorie dei lavori da progettare da parte di ciascuno.

Solo nel caso di concorrente in possesso di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione che intenda eseguire la progettazione e il coordinamento tramite propri progettisti interni

16.5.2. ■ le prestazioni relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, saranno svolte direttamente dall'impresa tramite il proprio staff tecnico di progettazione, con la composizione minima di cui al paragrafo 1.4 del bando di gara (**n.ro 1 Geologo** e **n.ro 2 Ingegneri**, iscritti al relativo ordine professionale), in possesso dei requisiti speciali di cui al **paragrafo 13.5.1 - punti 13.5.1 a) 13.5.1 b)** del bando di gara;

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestato di qualificazione per la sola esecuzione

16.5.3. ■ dichiarazione dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal soggetto dichiarante, che attesti di essere in possesso dei requisiti speciali stabiliti nel paragrafo 13.5.1 **punti 13.5.1 a) 13.5.1 b)** (preferibilmente utilizzando il **modello Allegato 6**);

In ogni caso - al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica degli importi evidenziati nelle TABELLE di cui ai punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b) del bando di gara, sarà necessario allegare nella busta A) :

16.5.4 Distinte dei servizi tecnici (da predisporre preferibilmente secondo il Modulo Allegato 7 – Allegato O del Regolamento) **svolti dai progettisti appartenenti alla struttura tecnica del concorrente o indicati o associati** (a seconda della modalità di individuazione dei progettisti), sottoscritte dagli stessi e con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, nella quale – per ognuno dei servizi di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie elencate nelle Tabelle di cui al precedente paragrafo 13.5.1, **punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b) del presente bando di gara**, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali di cui alla Tav. S-1 allegata al D.M. n. 143/2013, **svolti con buon esito**, negli ultimi 10 (=dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – **sono indicati:** a) il committente, che potrà essere pubblico o privato; b) l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi; c) il soggetto che ha svolto il servizio; d) la natura delle prestazioni effettuate e l'identificazione con lo <<Id opere >> e della <<classe e categoria>>; e) la data di inizio e di fine (mese e anno) del servizio; f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso del requisito).

Nel caso in cui un concorrente, singolo o associato, indichi o associ più di un soggetto per la redazione del progetto esecutivo

16.5.5. ■attesta che i requisiti speciali di cui al **punti 13.5.1 a) e 13.5.1 b)** sono posseduti cumulativamente dai soggetti indicati o associati, indicando le generalità della persona fisica incaricata dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

16.5.6 ■ **dichiarazioni sostitutive dei progettisti facenti parte del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i** che attestano, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), d), e) f), g), h), i), l), m), m-quater) (**presente paragrafo, punto 16.2.1**), b), c), m-ter) del Codice (**presente paragrafo, punto 16.2.2**) e in ogni caso, in in alcuna delle condizioni preclusive di cui al **paragrafo 3 (condizioni di partecipazione)** del presente bando di gara (preferibilmente utilizzando il **modello Allegato 6**).

16.5.7 ■ **dichiarazione dei progettisti facenti parte del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i** di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a prestare la propria opera professionale secondo le modalità e nei termini di cui al Capitolato, nel rispetto delle norme ivi specificate regolatrici dell'appalto e comunque, dell'ordinamento nazionale e comunitario vigente; di prendere esatta cognizione della natura delle opere da progettare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla redazione del progetto; di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e in tutti gli altri documenti che possono influire sulla progettazione e di accettare l'attività progettuale precedentemente svolta, ai sensi dell'art. 91 comma 4 del Codice (preferibilmente utilizzando il **modello Allegato 6**).

16.6 ■ nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, **devono essere prodotte, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.**

16.7 ■ per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine

speciale richiesti dal presente bando di gara.

16.8. "omissis"

16.9. ► in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale** per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'**impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter del Codice, mentre **l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento – sia quelli necessari per l'esecuzione dei lavori che quelli speciali richiesti per la progettazione - non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda**);

b. ■ dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (*Allegato 3*) (ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria) ovvero relativa al possesso dei requisiti speciali per la progettazione;

c. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) si attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Allegato 2*) e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (*Allegato 3*);

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (*Allegato 3*);

3) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice (*Allegato 3*);

d. ■ originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

16.10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

16.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Regolamento:**

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;

2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

16.12 ► indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto (**subbalto necessario o obbligatorio**);

16.13. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

16.14. "omissis"

16.15 dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

- **di autorizzare** l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara

e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa **nella busta "B"** contenente l'offerta tecnica stessa

e/o

- di **non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi** che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

16.16 ■ allega garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11 del bando di gara), con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, nonché la dichiarazione sostitutiva sui poteri di firma sul soggetto che ha rilasciato la cauzione provvisoria.

[nel caso in cui la cauzione provvisoria sia rilasciata da intermediario finanziario]

16.16.bis dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fidejussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115, oppure da intermediari già iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. stesso dall'art 28 comma 1, del Dlgs 169/2012;

16.17. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il **possesso o meno del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero produce copia conforme della suddetta certificazione;

16.18. allega ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 12 del bando di gara.

16.19. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le **comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;**

b. indica l'agenzia delle entrate competente per territorio e l'eventuale assoggettamento o meno alle disposizioni di cui alla legge 68/1999;

c. **attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196**, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16.20. Accettazione delle condizioni generali e particolari di contratto– il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:

-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel progetto preliminare, ivi compreso il Capitolato e nello schema di contratto, nelle eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto;

-di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;

-di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- di dare atto che il contenuto della busta C (offerta economica e indicazione dei costi per la sicurezza aziendali) sono presentati dal concorrente che con la presente dichiarazione ne riconosce la piena riconducibilità all'operatore economico/concorrente rappresentato.

- **di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel precedente paragrafo 1.4. del bando di gara**, ivi compresa l'indicazione della/e sede/i in cui avverrà la redazione della progettazione esecutiva;

- la mancata dichiarazione che i "prezzi unitari" e le relative "quantità" indicate nel **computo metrico** da inserire nella busta C) "Offerta economica, hanno valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del **corrispettivo che rimane stabilito a corpo**, nell'ammontare fisso ed invariabile indicato nella dichiarazione di offerta di cui all'art. 17, punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta C);

16.21 "omissis"

16.22. dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

16.23 "omissis"

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili

16.24. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.25. ■ dichiarazione in cui **si indica il/i consorziato/i** per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

16.26. ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

16.27. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.28. ■ dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

16.29. ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.30. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.31. ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.32. ■ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.33. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.34. ■ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.35. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

in alternativa

16.36. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Il concorrente può inserire all'interno della busta "A", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

16- BIS Contenuto della busta "B" Offerta tecnica

16bis.1. Nella busta - "B-Offerta tecnica" deve essere contenuta la seguente documentazione:

1. Offerta tecnica relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "Modalità di gestione della commessa finalizzata al miglioramento della qualità per la gestione della stessa e alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", della tabella di cui al precedente art. 15.

L'offerta tecnica di cui al presente punto deve essere articolata in **10 paragrafi**, uno per ciascuno dei nn. 10 sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio A.

L'offerta tecnica di cui al presente punto, nel suo insieme, non può superare le 3 (=tre) facciate formato A4.

2. Offerta tecnica relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera B) "Valutazione del progetto definitivo presentato in sede di gara" della tabella di cui al precedente art. 15 (Progetto definitivo dell'intervento firmato da professionista abilitato e dal concorrente).

L'offerta tecnica di cui al presente punto è costituita da tutti gli elaborati (descrittivi e grafici) costituenti il progetto definitivo, previsti agli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/10, che rappresentano la documentazione minima richiesta, ad accezione di: **computo metrico estimativo, degli oneri per la sicurezza,**

dell'elenco prezzi e del quadro economico (che andranno inseriti nella busta C). Non sono fissati limiti quanto a numero di facciate.

Si precisa che il **cronoprogramma** ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, dettagliato, da articolare nelle varie fasi di lavoro dovrà essere coerente con la durata dei lavori prevista dal capitolato oppure con il diverso termine per l'esecuzione dei lavori offerto. Inoltre il cronoprogramma dovrà tener conto del tempo necessario per far luogo alle migliorie offerte.

Si rammenta che tutti i documenti/elaborati contenenti riferimenti economici dovranno essere inseriti e presentati solo ed esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica (busta C).

► L'inserimento all'interno della busta B) di tali elaborati comporterà l'esclusione immediata dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

Il progetto definitivo dovrà essere completo in ogni sua parte di relazioni, calcoli (idraulici, elettrici, strutture, ecc.), computi, analisi, stime, capitolati ecc.

Il progetto definitivo e il successivo progetto esecutivo dovranno garantire il rispetto della vigente legislazione in ogni aspetto tecnico.

Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre il fascicolo completo degli elaborati progettuali in **n. 1 copia cartacea e n. 1 copia in formato editabile su supporto informatico compatibile con i programmi informatici utilizzati dal Servizio Strade**, oltre a tutte le copie cartacee aggiuntive che si rendessero necessarie per l'ottenimento dei pareri e nulla osta richiesti.

I files degli elaborati grafici verranno consegnati oltre che in formato pdf o dxf, in formato "dwg" (files di disegno compatibili col programma Autocad della Autodesk), gli elaborati descrittivi in formato "doc" (files di video-scrittura compatibili col programma Word della Microsoft), in formato "xls" (files di foglio elettronico compatibili col programma Excel della Microsoft laddove vi siano tabelle e grafici elaborati con tale software), mentre i computi, l'analisi dei prezzi, l'elenco prezzi e l'incidenza della manodopera, oltre che in formato "doc" verranno consegnati nei formati compatibili col programma PRIMUS (prodotto dalla ACCA). Il Piano di manutenzione verrà consegnato in formato "doc" e nel formato compatibile con il programma MANTUS (prodotto dalla ACCA). Le versioni dei supporti sopra citati saranno concordate con la Direzione Lavori.

Quanto prodotto dal concorrente aggiudicatario resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà utilizzarlo come crede, come pure introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

3. Offerta tecnica relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera C "Disponibilità alla realizzazione di migliorie e/o lavorazioni/forniture aggiuntive" della tabella di cui al precedente art. 15.

L'offerta tecnica di cui al presente punto deve essere articolata **in 3 paragrafi**, uno per ciascuno dei nn. 3 sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio C. **L'offerta tecnica di cui al presente punto nel suo insieme, non può superare le 3 (=tre) facciate formato A4.**

Le offerte tecniche non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

La mancata presentazione di una o più delle offerte tecniche di cui ai punti precedenti, comporterà l'**esclusione del concorrente dalla gara**, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra **devono essere numerate progressivamente.**

Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Per quanto riguarda le Offerte tecniche di cui ai precedenti punti 1 e 3, si precisa che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite (**complessivamente 3 facciate per il criterio di valutazione A) e 3 facciate per il criterio C)** la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione e valuterà solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito per ogni offerta, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Sulla base delle offerte tecniche di cui ai punti di cui sopra, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione di cui ai punti A), B) e C) di cui alla tabella di cui all'art. 15 del presente bando di gara.

Le offerte tecniche dovranno essere datate e sottoscritte, in calce, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

Gli elaborati progettuali elencati nel precedente punto 2), devono essere firmati, oltre che dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, dai professionisti abilitati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE *non ancora costituiti*, le offerte tecniche devono essere sottoscritte, pena l'attivazione del soccorso istruttorio di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice, **da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.**

Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

Le conseguenze connesse alla mancata firma delle offerte tecniche e/o degli elaborati progettuali sono previste dal paragrafo 3BIS.

Si precisa che – come previsto e disciplinato al precedente paragrafo 10.18 del presente bando di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del Codice, **al concorrente è richiesto di indicare precisamente nella dichiarazione di cui al successivo punto 4 del presente paragrafo 16BIS le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

(nel caso in cui il concorrente non intenda consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)

4. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

17. Contenuto della Busta "C -Offerta economica"

17.1.► Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. ► dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione **del prezzo globale richiesto ("Po=Pol+Pod+Poe")** per la progettazione definitiva, esecutiva e per l'esecuzione lavori – inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente **ribasso percentuale ($Rg = ((Pg - Po) / Pg) * 100$)**, anch'esso espresso in cifre e lettere, rispetto al prezzo globale dell'appalto soggetto a ribasso d'asta, di cui al paragrafo 1.2 del bando di gara pari ad euro **Euro 677.623,90.**

Il **prezzo globale richiesto (=PO)**, dato dalla somma del prezzo "Pol" offerto per l'esecuzione dei lavori, del prezzo "Pod" richiesto per la progettazione definitiva ed il prezzo "Poe" richiesto per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

In caso di discrasia tra il prezzo globale richiesto "Po" indicato nella presente dichiarazione con il ribasso percentuale offerto (Rg) espresso in lettere sul prezzo a base d'asta, prevale il ribasso percentuale offerto espresso in lettere.

L'importo totale del computo metrico estimativo del progetto definitivo (derivante dall'applicazione dei prezzi unitari moltiplicato per le quantità) **dovrà coincidere con il prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori (nella presente dichiarazione =Pol).**

Si precisa che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta in cifre e quella in lettere prevale quella espressa in lettere. La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la formula riportata nel paragrafo 15 del presente bando di gara.

2. Offerta relativa al criterio di valutazione D) "Riduzione dei termini di esecuzione dell'appalto" di cui al precedente paragrafo 15 del presente bando.

In particolare, il concorrente dovrà indicare la riduzione dei termini di esecuzione dell'appalto, espressa in giorni, utilizzando preferibilmente il **modello Allegato 8)**. Nel caso in cui il concorrente non offra una riduzione in termini di numero di giorni, rispetto al tempo previsto dal Capitolato per l'esecuzione dei lavori, verrà attribuito un punteggio pari a zero. E' comunque opportuno che anche in tal caso, i concorrenti inseriscano nella busta "C" apposita dichiarazione che indichi tale volontà.

3. Computo metrico estimativo;

4. Elenco prezzi con eventuale analisi dei prezzi unitari offerti, in base ai quali è redatto il computo metrico estimativo. I prezzi unitari utilizzati per la redazione del progetto dovranno essere in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara e ciascuna voce costituente l'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo dovrà essere individuata con lo specifico codice alfanumerico e con la relativa descrizione. Nel computo metrico estimativo, per ciascuna voce, dovranno essere riportati la specificazione della quantità, il prezzo unitario, il prodotto derivante da quantità per prezzo unitario che non dovrà alcuna rilevanza contrattuale essendo l'appalto inteso "a corpo". Verrà dunque preso in considerazione solo il totale complessivo ottenuto dalla somma dei prodotti di cui sopra relativi alle varie voci di elenco prezzi. Tale importo complessivo costituirà offerta unica ed invariabile.

5. Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento aggiornato contenente le indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

6. ► dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente la quantificazione dei **costi per la sicurezza aziendale (Allegato 5).**

17.2. La documentazione di cui al paragrafo 17.1 - punto n. 1, la dichiarazione sui costi di sicurezza aziendali e tutti gli elaborati progettuali sopra elencati, devono essere **sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nonchè dai progettisti qualificati "indicati" o "associati"**. La dichiarazione relativa al criterio di valutazione D) "Riduzione dei termini di esecuzione dell'appalto", può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva**, l'offerta, la dichiarazione sui costi di sicurezza aziendali e tutti gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al paragrafo 16.1, **dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento**, aggregazione o consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un **procuratore** del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Si ribadisce che l'eventuale mancata sottoscrizione di parte o tutta la documentazione di cui ai precedenti punti o una sottoscrizione non conforme alle prescrizioni sopra indicate non determinerà l'esclusione dalla procedura di gara né l'attivazione del soccorso istruttorio (si rinvia a quanto previsto al **precedente paragrafo 3BIS Sez III**).

17.3 *omissis*

17.4 *omissis*

17.5 *omissis*

17.6 All'interno della busta "C-Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura ["Giustificazioni"].

►17.7. **Si precisa che l'espressione dell'offerta economica con l'indicazione di un ribasso percentuale superiore a 0, è richiesta a pena di esclusione (paragrafo 3bis Sez I.2.a).**

►17.8. Si ribadisce che l'eventuale mancata presentazione della documentazione di cui al precedente paragrafo 17.1, numero 1 (prezzo globale) e numero 6 (oneri per la sicurezza aziendali), o la presentazione dei modelli non compilati comporterà l'**esclusione immediata** dalla presente gara (paragrafo 15 Sez.II.2 b).

Comporterà altresì l'esclusione immediata, altresì, la mancata produzione di uno o piu' degli elaborati progettuali di cui al presente paragrafo 17, punti 3,4, 5.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara il giorno fissato al precedente art. 14.6, **in seduta pubblica**, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta A:

(i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti ed in presenza della cause di immediata esclusione indicate indicate al precedente paragrafo 3BIS Sez I.1, Sez I.2, Sez I.2.a e Sez I.2.b;

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-*bis* e art. 46 comma 1-*ter* del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine **di 10 giorni e a sospendere la seduta**. Nella seduta successiva – la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dal presente disciplinare di gara;

(vi) procederà quindi all'apertura delle **buste B** concernenti le offerte tecniche degli operatori non già esclusi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando di gara. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente e degli elaborati progettuali da inserirsi nella busta B) , la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine **di 10 giorni, così come previsto al precedente paragrafo 3BIS**. Nella seduta successiva – la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione della mancata o inesatta sottoscrizione;

(vii) Sono omessi il sorteggio e la verifica dei requisiti di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 se ricorre uno dei seguenti casi:

- a) il numero degli offerenti ammessi non è superiore a 2 (due), in quanto gli adempimenti di cui all'articolo 48, comma 1, sono assorbiti da quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo;

- b) tutti gli operatori economici partecipanti a qualsiasi titolo sono P.M.I., in applicazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 180 del 2011.

La stazione appaltante effettuerà una verifica circa il possesso e la validità temporale di tutti gli attestati SOA mediante accesso al casellario informatico dell'Autorità, coerentemente al principio indicato all'art. 1.1 della Determinazione n. 1 del 15.01.2014.

(viii) I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e/o del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo all'eventuale sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1 dello stesso Codice – se presente - e all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conforme – ove presenti.

I suddetti, eventuali, soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della seduta pubblica di apertura delle **buste "A" e "B"**, si caratterizzano come "*sub-procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

In **seduta riservata**, la Commissione procederà poi all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 15.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, **in seduta pubblica** - la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e a dichiarare escluse le offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento, prevista per il criterio di valutazione B); procederà poi all'**apertura delle buste C** contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti, dei costi di sicurezza aziendali dichiarati e dell'offerta tecnica relativa ai criteri di natura quantitativa (criterio D).

Per il caso di mancata indicazione/produzione dell'offerta economica, dei costi di sicurezza aziendali e degli elaborati progettuali (da inserire nella busta C) e/o per il caso di mancata sottoscrizione degli stessi, si rinvia a quanto prescritto al precedente paragrafo 3BIS.

Dopo le suddette operazioni, nella medesima seduta pubblica la Commissione procede alle riparametrazioni dei punteggi ottenuti dai concorrenti ammessi nelle offerte tecniche, sia la prima riparametrazione a livello dei singoli sub-criteri sia la seconda riparametrazione dell'offerta tecnica nel suo insieme, mediante la formula **[3]** del precedente paragrafo 15 ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 15 ed alla conseguente attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della **graduatoria provvisoria** di gara.

La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'adozione di formali provvedimenti di esclusione da comunicare ai concorrenti esclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, lettera b) del Codice, per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del citato art. 88.

Si precisa che:

- ai fini dell'individuazione delle offerte che raggiungono o meno **la soglia di sbarramento** nella valutazione delle offerte tecniche, si farà riferimento ai punteggi ottenuti in base alla media dei coefficienti attribuiti dalla commissione prima della riparametrazione a livello di sub-criterio. Quindi con riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo 15 si farà riferimento per il **criterio B** e con riferimento al concorrente *i-esimo*, alla somma dei punteggi da questi ottenuti nei sub-criteri *B1 medio concorrente i-esimo*, *B2 medio concorrente i-esimo* ecc. moltiplicati per i relativi pesi ponderali e non ai valori di *B1i riparam.* ecc.
- ai fini dell'individuazione delle offerte **da sottoporre a verifica di congruità** ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice, si farà riferimento ai punteggi ottenuti nelle offerte tecniche dopo la seconda riparametrazione, in base, quindi, alla formula [3] del precedente paragrafo 15.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta in graduatoria non anomala.

19. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, VERIFICA DEI REQUISITI.

L'aggiudicazione provvisoria dichiarata dalla Commissione di gara sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante mediante apposita determinazione dirigenziale. Dall'avvenuta esecutività della suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva ne sarà data comunicazione d'ufficio entro cinque giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, del Codice.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla presente procedura di gara.

Verifica sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese o comprova tardiva

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui ai

paragrafi 3 e 13 del presente bando di gara, avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis* e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Si precisa che l'acquisizione del DURC non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, come chiarito dall'ANAC con il Comunicato del 30.06.2015.

Si precisa che:

- a) la verifica dei requisiti – come indicato nel precedente paragrafo 4 - è effettuata dalla Stazione appaltante:
- presso la **Banca Dati dei contratti pubblici** di cui all'articolo 6-bis del Codice per i requisiti disponibili in detta banca dati;
 - per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata **d'ufficio** per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni;
 - se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante **richiesta scritta all'operatore economico**, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti è descritta nei successivi punti;
- c) quando la **prova risulti negativa**, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è **escluso** anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
 - di un operatore economico ausiliario;
 - dei progettisti.

I requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di partecipazione – **relativamente ai lavori** - potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione qualora non si sia in possesso di attestazione SOA per le categorie scorparabili:

- 1)** per quanto riguarda i **lavori analoghi eseguiti** di cui all'art. 90, comma 1, punto a) del Regolamento:
- a) se trattasi di **lavori prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, dai certificati di regolare esecuzione lavori** rilasciati e vistati dai committenti pubblici che saranno acquisiti tramite il **sistema AVCpass**. Al fine di consentire il necessario controllo da parte della stazione appaltante, dovranno essere indicati NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA DI EMISSIONE dei certificati di esecuzione lavori, nei campi 1.1 e 1.2 del Modello Allegato 1), se utilizzato.
 - **nelle more dell'emissione dei certificati di esecuzione lavori**, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le **fatture quietanzate** relative all'evvenuta esecuzione dei lavori, indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la stazione appaltante, il nominativo del RUP, la data di stipula del contratto stesso e se del caso anche copia del contratto stesso.
 - b) se trattasi di **lavori prestati a favore di privati**, mediante **dichiarazione del committente privato** riportante l'indicazione dei lavori analoghi eseguiti ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. a), con i relativi importi, il periodo di esecuzione e la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e **copia delle fatture emesse corrispondenti ai lavori eseguiti, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori stessi**, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
- Nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere la dichiarazione del committente privato, il concorrente, oltre alle fatture, deve inserire la seguente documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento dei lavori, vale a dire:
- concessioni e/o autorizzazioni edilizie;
 - collaudi delle opere;
 - certificato di fine lavori depositato;
 - copia del contratto stipulato.

2) per quanto riguarda il **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** di cui all'art. 90, comma 1, punto b) del Regolamento la stazione appaltante procederà acquisendo i documenti/certificazioni, a comprova di quanto dichiarato dagli operatori in sede di offerta, disponibili sul sistema AVCPASS relativamente a questo requisito. Qualora il sistema AVCPASS (anche a causa di mancanze di trasmissione dati da parte degli enti convenzionati con esso) non fornisca le certificazioni necessaria, la stazione appaltante procederà a richiedere direttamente agli enti

competenti le documentazioni (INPS per dati sul personale e relativi costi/contributi, CCIAA per i bilanci, Agenzia Entrate per dichiarazioni dei redditi) o ad effettuare presso gli stessi i dovuti riscontri sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici. In ogni caso, relativamente al presente punto, la stazione appaltante si riserva anche, ai fini di celerità ed economicità del procedimento, di richiedere in via collaborativa direttamente all'operatore economico copie dei bilanci (per chi è tenuto alla presentazioni degli stessi) oppure copie delle dichiarazioni dei redditi (con la prova dell'avvenuta presentazione) da cui emerga il costo del personale. Naturalmente in tale ultima ipotesi la richiesta diretta all'operatore economico non sarà effettuata con la previsione della comminatoria dell'esclusione in caso di mancata adempimento.

Si precisa che:

- **nelle dichiarazioni annuali dei redditi**, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

- **nei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito**, il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

3) per quanto riguarda l'**adeguata attrezzatura tecnica**, di cui all'art. 90, comma 1, punto c) del Regolamento:

- da un **elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta** dall'impresa (intesa come consistenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali specificamente destinate dall'impresa all'esecuzione dei lavori) con il quale si evidenzia la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, **in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio** e i relativi costi; dal Registro dei beni ammortizzabili; da contratti di locazione finanziaria e dalle relative fatture, da contratti di noleggio e dalle relative fatture, dal registro IVA.

Relativamente ai requisiti speciali richiesti **per i servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui** al paragrafo 13.5.1 del presente bando di gara si precisa quanto segue.

- in caso di progettazioni realizzate congiuntamente ad altri soggetti professionali [di cui alle **lett. da d) ad h)** dell'art. 90, comma 1, del Codice] sarà valutata, ai fini del computo del valore dei lavori progettati, solo la **quota parte del progetto che i progettisti** - associati od indicati o facente parte dello staff tecnico interno degli operatori con qualificazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione - **ha contribuito a realizzare**.

La quota di realizzazione dei servizi dovrà essere dimostrata e documentata tramite:

- in caso di servizi resi per **committenti pubblici**, in **raggruppamento temporaneo [lettera g)** dell'art. 90, comma 1, del Codice], dalle quote di partecipazione al raggruppamento del soggetto professionale; in caso di servizi resi insieme ad **altri soggetti indicati (e non raggruppati)** dalla quota parte di progettazione e/o coordinamento eseguiti e documentabili tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate e/o tramite i contratti o gli atti che attestino i ruoli e le quote di servizi resi da ciascun soggetto;
- in caso di servizi resi per **committenti privati**, congiuntamente ad altri progettisti, dalla quota parte di progettazione e/o coordinamento eseguiti e documentabili tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate e/o tramite i contratti da cui risultino i ruoli e le quote di servizi resi da ciascun progettista.

In caso di società di professionisti o di ingegneria [di cui rispettivamente alle **lettere e) ed f)**, dell'art. 90, comma 1, del Codice] saranno valutate le progettazioni espletate dalla società stesse.

In caso di consorzi di cui alla lettera g) dell'art. 90, comma 1, del Codice, si applicherà il comma 9 dell'art. 261 del Regolamento ed il comma 15 dell'art. 253 del Codice.

Quanto previsto nel precedente punto 1), lett. a) e b), vale anche la dimostrazione dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

In particolare per i **servizi resi per Committente privati**, i requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, saranno comprovati mediante la **dichiarazione rilasciata dal Committente privato** attestante l'avvenuta buona esecuzione dei servizi resi e in alternativa, mediante copia della DIA; copia del certificato collaudo opere; copia delle fatture quietanzate rilasciate dal committente per le prestazioni svolte, oppure copia del contratto stipulato con il committente privato relativo all'incarico di progettista o coordinatore della progettazione in fase di esecuzione.

Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art 3, comma 3, della deliberazione dell'ex AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 - coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSoe e/o in fase di acquisizione dei certificati a comprova dei requisiti dichiarati e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni o malfunzionamenti del sistema AVCPass, che non consentono l'acquisizione di uno o più dei documenti che tramite esso andrebbero acquisiti, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali di cui all'art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i. così come richiamato al terzo comma dell'art. 38 del Codice.

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni nei confronti dell'aggiudicatario

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, l'accertamento nei confronti del concorrente aggiudicatario dell'insussistenza dei requisiti generali e/o l'insussistenza dei requisiti speciali e/o della presenza di false dichiarazioni, comporterà la revoca dell'aggiudicazione definitiva stessa.

In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del Codice, **non si procederà a ricalcoli e rideterminazione della graduatoria** ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

In questo caso - fatto salvo quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del Codice riguardo la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle rimanenti offerte in graduatoria risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure riservandosi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui rimanga in graduatoria una sola offerta - la stazione appaltante:

- procederà con la verifica di congruità - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In tal caso, si renderà noto l'esito della/e verifica/he di congruità nel corso di un'ulteriore seduta pubblica
oppure, in alternativa

- si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - alla verifica di anomalia delle migliori offerte (comunque non oltre alla quinta e fermo restando quanto previsti nei commi da 1 a 5 dell'art. 88 del Codice). In tal caso, l'esito del procedimento di verifica sarà reso noto nel corso di un'ulteriore seduta pubblica

Qualora, invece, nei confronti dell'offerta che segua in graduatoria quella dell'originario aggiudicatario escluso per verificata mancanza dei requisiti non vi sia l'obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice - ed il responsabile del procedimento ritenga di non effettuare comunque la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - la stazione appaltante potrà procedere direttamente all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'offerta che segua in graduatoria quella dell'originario aggiudicatario escluso mediante apposita determinazione dirigenziale che sarà comunicata d'ufficio ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice senza la necessità di convocare un'ulteriore seduta pubblica di gara.

20. PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CONSEGNA DEI LAVORI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 168 del Regolamento, **la stipulazione del contratto avverrà successivamente all'acquisizione dei pareri necessari e all'approvazione**, da parte della stazione appaltante, **del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.**

Entro **10 giorni** dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione di necessari pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara.

In tale fase, l'affidatario provvede ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.

Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro il termine perentorio assegnato dal responsabile unico del procedimento, che in ogni caso non potrà essere inferiore a **20 giorni**, non si procede alla stipula del contratto e si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione.

Si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

Il progetto definitivo presentato in sede di gara e il progetto esecutivo, saranno sottoposti a **verifica** da parte della stazione appaltante, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione e dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **240 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del Codice, stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed **entro 240 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 17 del Regolamento – "**Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza**" con i contenuti minimi di cui al comma 2 del medesimo art. 17, contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza - indicati nel bando di gara - **sarà allegato al contratto**, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'*articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze assicurative previste nel Capitolato oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 168 comma 2 del Regolamento, **dopo la stipula del contratto**, a seguito di ordine di Servizio disposto dal responsabile unico del procedimento, **l'affidatario darà inizio alla redazione della progettazione esecutiva**, che dovrà essere completata e consegnata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato e prestazionale, entro il **termine di 30 (=trenta) giorni**, secondo quanto disciplinato dagli artt. 33 e segg. del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato, il responsabile unico del procedimento potrà emettere tale ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto, qualora il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto stabilito nei documenti a base di gara ed ai contenuti della proposta tecnica ed economica presentata ed approvata (Progetto definitivo ed offerta economica) e dovrà essere costituito dagli elaborati elencati all'art. 15 del Capitolato (artt. da 33 a 43 del Regolamento).

Il progetto esecutivo **è verificato entro 30 (=trenta) giorni dalla sua presentazione** da parte dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 168 comma 6 del Regolamento, il progetto esecutivo **è approvato** dalla stazione appaltante, successivamente alla verifica favorevole di cui all'art. 112 del Codice, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara, entro i successivi **20 giorni** (art. 6 bis dello schema di contratto e art. 16 ter del Capitolato).

Come previsto dall'art. 16 del Capitolato, il progetto esecutivo, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del Regolamento. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10 (=dieci) per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 (=cinque) per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'art. 153 del Regolamento per la consegna dei lavori. **L'esecuzione dei lavori avrà inizio entro 30 (=trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna**, risultante da apposito verbale (art. 17 del Capitolato).

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-*bis*, del Codice si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale.

La stipula del contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico. L'aggiudicatario (ovvero il suo legale rappresentante) è pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validità.

Tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (imposta di bollo, imposte di registro, spese notarile, ecc.) sono a carico dell'appaltatore.

Ravenna, li 13.11.2015